SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 agosto 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 28 agosto 2006, n. **253.**

Disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la risoluzione 1701 (2006), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'11 agosto 2006;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare interventi di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano partecipante alla missione United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) ridefinita dalla citata risoluzione 1701 (2006);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi di cooperazione allo sviluppo

1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Libano, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, è autorizzata la spesa di euro 30.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C - Ministero degli affari esteri - della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Detti interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative umanitarie o di emergenza, ovvero destinate al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione.

2. Restano fermi gli interventi di protezione civile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, finalizzati ad assicurare il soccorso alla popolazione, nonché l'applicabilità dell'articolo 11, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Art. 2.

Missione militare

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 186.881.868 per la partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), di cui alla risoluzione 1701 (2006), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'11 agosto 2006.

Art. 3.

Consigliere diplomatico

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 64.871, determinata ai sensi dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e ridotta del cinque per cento, per l'invio in Libano di un funzionario diplomatico con l'incarico di Consigliere diplomatico del Comandante del contingente militare che partecipa alla missione di cui all'articolo 2.

Art. 4.

Indennità di missione

1. Al personale militare impiegato nella missione di cui all'articolo 2, compreso quello facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, è corrisposta l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, secondo le modalità e nella misura di cui all'articolo 2, comma 23, lettera *a)*, della legge 4 agosto 2006, n. 247. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 5.

Disposizioni in materia penale

1. Al personale militare che partecipa alla missione di cui all'articolo 2 si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono gli interventi di cui all'articolo 1 e la missione di cui all'articolo 2, a danno dello Stato o di

cittadini italiani partecipanti agli interventi e alla missione stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, commessi nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi di cui all'articolo 1 e la missione di cui all'articolo 2 dal cittadino che partecipa agli interventi o alla missione stessi, la competenza per territorio è attribuita al Tribunale di Roma.

Art. 6.

Rinvii normativi

1. Alla missione di cui all'articolo 2 si applicano:

a) gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, comma 1, lettere *b)* e *c)*, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15;

b) l'articolo 2, commi 29 e 32, della legge 4 agosto 2006, n. 247.

Art. 7.

Corsi di introduzione alla lingua e alla cultura araba

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 74.880 per lo svolgimento di corsi di introduzione alla lingua e alla cultura araba a favore del personale impiegato nella missione di cui all'articolo 2.

Art. 8.

Base logistica ONU di Brindisi

1. È autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 2.440.000 per consentire il potenziamento e l'adeguamento infrastrutturale della base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi, anche in funzione dello svolgimento degli interventi di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari complessivamente a euro 219.461.619 per l'anno 2006, si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate tributarie, correlate al più favorevole andamento del gettito, rispetto alle previsioni di bilancio.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Rimborsi ONU

1. Quota parte dei rimborsi corrisposti dalle Nazioni Unite, a parziale ristoro delle spese sostenute per la partecipazione alla missione militare di cui all'articolo 2, determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è riassegnata per la costituzione, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, del fondo per le spese di ripristino di scorte e di sostituzione e manutenzione straordinaria di mezzi, materiali, sistemi ed equipaggiamenti impiegati nella stessa missione. Alla ripartizione del fondo si provvede mediante decreti del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, alle Commissioni parlamentari, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte dei conti.

2. Alle riassegnazioni di cui al comma 1 non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 28 agosto 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

PARISI, *Ministro della difesa*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

06G0275

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006, n. **254.**

Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 19 dicembre 2005 e del 27 febbraio 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «codice»: il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) «Isvap»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

c) «impresa»: la società autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile autoveicoli;

d) «sinistro»: la collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili;

e) «danneggiato»: il proprietario o il conducente del veicolo che abbia subito danni a seguito del sinistro;

f) «lesioni»: le lesioni di lieve entità definite all'articolo 139 del codice.

2. Restano ferme, inoltre, le definizioni contenute nell'articolo 1 del codice.

Art. 2.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità attuative del sistema del risarcimento diretto, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell'articolo 150 del codice.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. La disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati.

2. Qualora i terzi trasportati subiscano lesioni, la relativa richiesta del risarcimento del danno resta soggetta alla specifica procedura prevista dall'articolo 141 del codice.

Art. 4.

Veicoli immatricolati all'estero

1. La disciplina del risarcimento diretto si applica ai sinistri che coinvolgono:

a) veicoli immatricolati in Italia;

b) veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano, se assicurati con imprese con sede legale nello Stato italiano o con imprese che esercitino l'assicurazione obbligatoria responsabilità civile auto ai sensi degli articoli 23 e 24 del codice e che abbiano aderito al sistema del risarcimento diretto.

Art. 5.

Modalità della richiesta di risarcimento

1. Il danneggiato che si ritiene non responsabile, in tutto o in parte, del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all'impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

2. La richiesta è presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax o in via telematica, salvo che nel contratto sia esplicitamente esclusa tale ultima forma di presentazione della richiesta di risarcimento.

3. L'impresa che ha ricevuto la richiesta ne dà immediata comunicazione all'impresa dell'assicurato ritenuto in tutto o in parte responsabile del sinistro, fornendo le sole informazioni necessarie per la verifica della copertura assicurativa e per l'accertamento delle modalità di accadimento del sinistro.

Art. 6.

Contenuto della richiesta

1. Nell'ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento contiene i seguenti elementi:

a) i nomi degli assicurati;

b) le targhe dei due veicoli coinvolti;

c) la denominazione delle rispettive imprese;

d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;

e) le generalità di eventuali testimoni;

f) l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;

g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.

2. Nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta indica, inoltre:

a) l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;

b) l'entità delle lesioni subite;

c) la dichiarazione di cui all'articolo 142 del codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;

d) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;

e) l'eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

Art. 7.

Integrazione e regolarizzazione della richiesta

1. In caso di richiesta incompleta, l'impresa, entro trenta giorni dalla ricezione, offrendo l'assistenza tecnica e informativa prevista dall'articolo 9, invita il danneggiato a fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i termini per la formulazione dell'offerta o per la comunicazione della mancata offerta sono sospesi fino alla data di ricezione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti.

Art. 8.

Determinazioni dell'impresa

1. Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, l'impresa indica, alternativamente:

a) una congrua offerta di risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica, se previsto dal contratto;

b) gli specifici motivi che impediscono di formulare l'offerta di risarcimento del danno.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata entro i seguenti termini:

a) novanta giorni, nel caso di lesioni;

b) sessanta giorni, nel caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;

c) trenta giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.

Art. 9.

Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati

1. L'impresa, nell'adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l'eventuale integrazione, l'illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all'allegato *A*.

2. Nel caso in cui la somma offerta dall'impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona.

Art. 10.

Accesso telematico

1. Ai fini della liquidazione dei danni derivanti dal sinistro, l'impresa ha diritto di accedere in via telematica agli archivi previsti dall'articolo 132, comma 3, del codice, per la verifica dei dati tecnici e del proprietario dell'altro veicolo.

Art. 11.

Sinistri esclusi dal sistema di risarcimento diretto

1. Nel caso in cui il sinistro non rientra nell'ambito di applicazione previsto dall'articolo 3, l'impresa ne informa il danneggiato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta di risarcimento.

2. Entro il termine di cui al comma 1, l'impresa è tenuta a trasmettere la richiesta, corredata della documentazione acquisita per ogni ulteriore valutazione, all'impresa del responsabile qualora quest'ultima sia nota in base agli elementi in suo possesso.

3. I termini previsti dagli articoli 145 e 148 del codice iniziano a decorrere dal momento in cui l'impresa del responsabile del sinistro riceve la comunicazione di cui al comma 2.

Art. 12.

Criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti

1. L'impresa adotta le proprie determinazioni in ordine alla richiesta del danneggiato, applicando i criteri di accertamento della responsabilità dei sinistri sta-

biliti nella tabella di cui all'allegato *A*, in conformità alla disciplina legislativa e regolamentare in materia di circolazione stradale.

2. Qualora il sinistro non rientri in alcuna delle ipotesi previste dalla tabella di cui al comma 1, l'accertamento della responsabilità è compiuto con riferimento alla fattispecie concreta, nel rispetto dei principi generali in tema di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli.

Art. 13.

Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto

1. Le imprese di assicurazione stipulano fra loro una convenzione ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto.

2. Per la regolazione contabile dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere una stanza di compensazione dei risarcimenti effettuati. Per i danni a cose le compensazioni avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati per macroaree territorialmente omogenee in numero non superiore a tre. Per i danni alla persona, le compensazioni possono avvenire anche sulla base di meccanismi che prevedano l'applicazione di franchigie a carico dell'impresa che ha risarcito il danno, secondo le regole definite dalla convenzione.

3. L'attività della stanza di compensazione deve svolgersi in regime di completa autonomia rispetto alle imprese di assicurazione ed ai loro organismi associativi.

4. I valori dei costi medi e delle eventuali franchigie di cui al comma 2 vengono calcolati annualmente sulla base dei risarcimenti effettivamente corrisposti nell'esercizio precedente per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione del sistema di risarcimento diretto. Per il calcolo annuale dei valori da assumere ai fini delle compensazioni, sulla base dei dati forniti dalla stanza di compensazione di cui al comma 2, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Comitato tecnico composto dai seguenti componenti: *a)* un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, con funzioni di Presidente; *b)* un rappresentante dell'ISVAP; *c)* un rappresentante dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici; *d)* un esperto in scienze statistiche ed attuariali; *e)* due rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. L'esperto di cui alla lettera *d)* non deve avere svolto, nei due anni precedenti la nomina, incarichi presso imprese di assicurazione.

5. Per il primo anno di applicazione del sistema di risarcimento diretto, il Comitato tecnico calcola i valori di cui al comma 4 sulla base di statistiche di mercato.

6. I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico per la durata di un triennio e possono essere riconfermati una sola volta. Il Comitato delibera a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

7. Il costo relativo al funzionamento della convenzione è posto a carico delle imprese che aderiscono al sistema di risarcimento diretto.

8. Le imprese con sede legale in altri Stati membri dell'Unione europea che operano nel territorio della Repubblica, ai sensi degli articoli 23 e 24 del codice, hanno facoltà di aderire al sistema di risarcimento diretto mediante sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1.

9. Non costituiscono prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto le regolazioni dei rapporti tra imprese nell'ambito della procedura di risarcimento diretto.

10. Le informazioni, acquisite nell'ambito dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto, possono essere utilizzati, esclusivamente, per le finalità della stessa stanza di compensazione.

Art. 14.

Benefici derivanti agli assicurati

1. Il sistema del risarcimento diretto dovrà consentire effettivi benefici per gli assicurati, attraverso l'ottimizzazione della gestione, il controllo dei costi e l'innovazione dei contratti che potranno contemplare l'impiego di clausole che prevedano il risarcimento del danno in forma specifica con contestuale riduzione del premio per l'assicurato.

2. In presenza di clausole che prevedono il risarcimento del danno in forma specifica, nel contratto deve essere espressamente indicata la percentuale di sconto applicata.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007 e si applica ai sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007.

2. Per i sinistri che coinvolgono ciclomotori, il presente regolamento si applica a condizione che i ciclomotori stessi siano muniti di targa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 62

ALLEGATO *A*

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL GRADO DI RESPONSABILITA'

Principi generali

Ai fini dell'accertamento della responsabilità in ordine ai sinistri disciplinati dall'art. 149 del codice delle assicurazioni private, si applicano i seguenti principi:

- Se i due veicoli circolano nella stessa direzione e sulla medesima fila, il veicolo che urta quello antistante è responsabile al 100% del sinistro.

La responsabilità è del veicolo Y che urta posteriormente

- Se i due veicoli circolano su due file differenti, il veicolo che cambia fila è responsabile al 100% del sinistro. Se il contatto tra i due veicoli avviene senza cambiamento di fila, si presume una responsabilità concorsuale al 50%.

La responsabilità è del veicolo Y che cambia fila

La responsabilità è al 50% se non c'è cambiamento di fila

- Se uno dei due veicoli si rimette nel flusso della circolazione da una posizione di sosta o uscendo da un'area privata e urta un veicolo in circolazione è responsabile al 100% del sinistro.

La responsabilità è di Y che si rimette in circolazione dopo una sosta

- Se i due veicoli circolano in senso inverso, impegnando o sorpassando l'asse mediano della carreggiata, e si scontrano frontalmente, si presume una responsabilità concorsuale al 50%. Se invece è solo uno dei due veicoli a sorpassare l'asse mediano della carreggiata la responsabilità è integralmente a carico di quest'ultimo.

La responsabilità è al 50% visto che entrambi i veicoli superano l'asse mediano della carreggiata

La responsabilità è di Y che sorpassa l'asse mediano della carreggiata

- Se i due veicoli provengono da due strade differenti, le cui direzioni si intersecano o si congiungono, la responsabilità è interamente a carico di quello che proviene da sinistra a meno che le precedenze non siano indicate in maniera differente da segnali stradali o semaforici.

La responsabilità è di Y che proviene da sinistra

- Se un veicolo in circolazione urta un veicolo in sosta è interamente responsabile del sinistro.

La responsabilità è di Y che essendo in circolazione urta un veicolo in sosta

- Se uno dei due veicoli circola in retromarcia è responsabile del sinistro.

La responsabilità è di Y che circola in retromarcia

SCHEMA DI RIPARTIZIONE DELLE RESPONSABILITA' SULLA BASE DELLE CASISTICHE RICORRENTI

Il riparto delle responsabilità per sinistri nei quali siano coinvolti due veicoli si applicano, laddove corrispondenti al caso di specie, i criteri contemplati dalla tabella allegata A (casistica riportata sul modulo di constatazione amichevole), recante lo schema di ripartizione delle responsabilità sulla base della casistica ricorrente.

(nel prospetto è riportata la situazione relativa alla responsabilità del veicolo A)

Circostanze del sinistro	veicolo A																		
Non aveva osservato il segnale di precedenza o di semaforo rosso	17	T	T	C	T	C	T	T	T	C	T	T	C	T	T	C	C	T	C
Proveniva da destra	16	R	T	R	NC	R	R	R	R	R	NC	R	R	R	R	R	R	C	R
Invadeva la sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso	15	T	T	T	T	T	T	T	T	NC	T	T	T	T	T	C	C	T	C
Retrocedeva	14	T	T	T	T	C	T	T	T	T	T	C	T	T	T	C	C	T	C
Girava a sinistra	13	NC	T	R	R	R	NC	NC	T	R	T	R	C	NC	C	R	R	T	R
Girava a destra	12	NC	T	R	R	R	R	T	T	R	T	R	R	C	NC	R	R	T	R
Sorpassava	11	T	T	R	NC	R	NC	NC	T	R	T	R	C	T	C	R	R	T	C
Cambiava fila	10	T	T	R	NC	R	NC	T	T	C	T	C	T	T	T	C	R	T	R
Procedeva nello stesso senso, ma in una fila diversa	9	NC	T	R	NC	R	R	NC	C	NC	C	R	R	R	R	R	R	NC	R
Tamponava procedendo nello stesso senso o nella stessa fila	8	T	T	C	T	C	T	T	T	NC	NC	C	T	T	T	R	NC	T	C
Circolava su una piazza a senso rotatorio	7	NC	T	T	R	R	R	R	C	R	C	R	R	R	R	R	R	T	R
Si immetteva in una piazza a senso rotatorio	6	T	T	T	R	R	R	C	T	R	NC	R	NC	R	NC	R	R	T	R
Entrava in un parcheggio, in un luogo privato, in una strada vicinale	5	T	T	C	C	C	C	T	T	R	T	NC	NC	T	NC	R	R	T	R
Usciva da un parcheggio, da un luogo privato, da una strada vicinale	4	T	T	C	C	C	C	T	T	C	T	T	T	T	T	C	R	T	C
Stava parcheggiando	3	T	T	C	C	C	C	T	T	R	NC	NC	NC	T	T	R	R	NC	R
Ripartiva dopo una sosta/apriva una portiera	2	T	T	C	C	C	C	R	R	C	T	T	T	T	T	R	R	T	C
Veicolo in sosta o in fermata	1	R	NC	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	0	NC	T	R	R	R	R	R	NC	R	NC	R	R	NC	NC	R	R	T	R
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Veicolo B

Legenda

T – (Torto) Indica la responsabilità totale a carico del veicolo A

C – (Concorso) Indica una corresponsabilità paritetica (50%) dei due conducenti.

R – (Ragione) Indica l'assenza di responsabilità a carico del veicolo A

NC *– Tipologia di sinistro non verificabile*

Le percentuali di responsabilità indicate nello schema possono variare in funzione:

- della corresponsabilità dovuta al mancato rispetto del limite di velocità, quantificabile in una misura che varia dal 30% al 70%.
- del mancato rispetto delle modalità previste dal Codice della strada per le svolte a destra e sinistra, quantificabile in una misura che varia dal 30% al 70%.

A prescindere dalle indicazioni riportate nella suddetta tabella, ogni sinistro andrà valutato nel caso concreto tenendo conto anche di ulteriori circostanze che possono aver influito sulla dinamica del sinistro.

NOTE

AVVERTENZA:

Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— L'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente «Codice delle assicurazioni private», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 2005, n. 239, S.O., è il seguente:

«Art. 150 *(Disciplina del sistema di risarcimento diretto)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:

a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;

b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;

c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;

d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;

e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.

2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'art. 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.

3. L'ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.».

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Per il testo dell'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si veda la nota al titolo;

— Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114), è stato convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 luglio 2006, n. 164.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 139 e 1 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005:

«Art. 139 *(Danno biologico per lesioni di lieve entità)*. — 1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro seicentosettantaquattro virgola settantotto (l'originario importo di euro 674,78 è stato modificato in euro 688,28, a decorrere dal mese di aprile 2006, dall'art. 1 del decreto del Ministero per lo sviluppo economico 31 maggio 2006, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 6 giugno 2006, n. 129);

b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette (l'originario importo di euro 39,37 è stato modificato in euro 40,16, a decorrere dal mese di aprile 2006, dall'art. 1 del decreto del Ministero per lo sviluppo economico 31 maggio 2006, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 6 giugno 2006, n. 129) per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.

3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità.

5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT (all'aggiornamento annuale degli importi di cui al comma 1, si è provveduto con decreto del Ministero per lo sviluppo economico 31 maggio 2006, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 6 giugno 2006, n. 129).

6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera *a)*, per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9,

per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.».

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per:

a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate all'art. 2, comma 3;

b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni indicate all'art. 2, comma 1;

c) attività assicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione;

d) attività riassicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o la retrocessione dei rischi effettuata da un'impresa di riassicurazione;

e) attività in regime di libertà di prestazione di servizi o rischio assunto in regime di libertà di prestazione di servizi: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicato il rischio;

f) attività in regime di stabilimento o rischio assunto in regime di stabilimento: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro in cui è ubicato il rischio;

g) autorità di vigilanza: l'autorità nazionale incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli intermediari e gli altri operatori del settore assicurativo;

h) carta verde: certificato internazionale di assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

l) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.;

n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'art. 2, commi 1 e 3, nell'ambito di attività di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed operazioni, in virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni;

o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione;

p) fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 303;

q) fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 285;

r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami di cui all'art. 2, comma 3, qui di seguito indicati:

1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3);

2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attività;

3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purché l'assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: 1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro; 2) l'importo del volume d'affari risulti superiore ai dodicimilionieottocentomila euro; 3) il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unità. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo;

s) impresa: la società di assicurazione o di riassicurazione autorizzata;

t) impresa di assicurazione: la società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;

u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione italiana: la società avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'art. 2;

v) impresa di assicurazione comunitaria: la società avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;

z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la società di assicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'art. 2;

aa) impresa di partecipazione assicurativa: una società controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonché nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di assicurazione extracomunitarie, imprese di riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario;

bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una società controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di partecipazione assicurativa, sempre che almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario;

cc) impresa di riassicurazione: la società autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attività principale consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione;

dd) ISVAP: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

ff) localizzazione: la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili;

gg) margine di solvibilità disponibile: il patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;

hh) margine di solvibilità richiesto: ammontare minimo del patrimonio netto del quale l'impresa dispone costantemente, secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;

ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, nonché i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria;

ll) natante: qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che è azionata da propulsione meccanica;

mm) organismo di indennizzo italiano: l'organismo istituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 296;

nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;

oo) partecipazioni rilevanti: le partecipazioni che comportano il controllo della società e le partecipazioni individuate dall'ISVAP, in conformità ai principi stabiliti nel regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società;

pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi;

qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato, se l'impresa cedente è essa stessa impresa italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede legale in altro Stato. I contratti stipulati da imprese italiane attraverso uno stabilimento costituito in altro Stato si considerano facenti parte del portafoglio estero;

rr) principi contabili internazionali: i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;

ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti all'art. 2;

tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive l'attività che l'impresa può esercitare al rilascio dell'autorizzazione;

uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in riassicurazione;

vv) sede secondaria o succursale: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività assicurativa o riassicurativa;

zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo: uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;

bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;

ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui alla lettera *bbb)* nel quale il contraente ha il domicilio, ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato di cui alla lettera *bbb)* sede della stessa cui si riferisce il contratto;

ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla lettera *bbb)* dell'obbligazione o in cui è ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio è assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di cui alla lettera *bbb)*;

eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla lettera *bbb)* in cui è situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;

fff) Stato membro di ubicazione del rischio:

1) lo Stato di cui alla lettera *bbb)* in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione;

2) lo Stato di cui alla lettera *bbb)* di immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione;

3) lo Stato di cui alla lettera *bbb)* in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;

4) lo Stato di cui alla lettera *bbb)* in cui l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato è una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;

ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio economico europeo in cui è situata la sede legale dell'impresa che assume l'obbligazione o il rischio;

hhh) Stato terzo: uno Stato che non è membro dell'Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo;

iii) stretti legami: il rapporto fra due o più persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:

1) un legame di controllo ai sensi dell'art. 72;

2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole ancorché non dominante;

3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione;

4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'ISVAP, con regolamento, può ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami, alfine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;

lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni;

ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli che è stato abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento comunitario e italiano;

ppp) Ufficio nazionale di assicurazione: l'organizzazione professionale che è costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli;

qqq) unità da diporto: il natante definito all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;

rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice.».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si veda la nota al titolo:

Nota all'art. 3:

— L'art. 141 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, è il seguente:

«Art. 141 *(Risarcimento del terzo trasportato)*. — 1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'art. 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148.

3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'art. 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.

4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 150.».

Nota all'art. 4:

— Gli articoli 23 e 24 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, sono i seguenti:

«Art. 23 *(Attività in regime di stabilimento)*. — 1. L'accesso all'attività dei rami vita o dei rami danni in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un'impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione all'ISVAP, da parte dell'autorità di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include la dichiarazione che l'impresa è divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.

2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonché quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i medesimi poteri.

3. Nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'ISVAP indica all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine la normativa, giustificata da motivi d'interesse generale, che l'impresa deve osservare nell'esercizio dell'attività.

4. L'impresa può insediare la sede secondaria e dare inizio all'attività nel territorio della Repubblica dal momento in cui riceve dall'autorità di vigilanza dello Stato di origine la comunicazione dell'ISVAP ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 3.

5. L'impresa, qualora intenda modificare la comunicazione effettuata, ne informa l'ISVAP almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L'ISVAP valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei presupposti che hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 4 e, se del caso, informa l'autorità competente dello Stato membro interessato.».

«Art. 24 *(Attività in regime di prestazione di servizi)*. — 1. L'accesso all'attività dei rami vita o dei rami danni, in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, da parte di una impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, e subordinato alla comunicazione all'ISVAP, da parte dell'autorità di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include l'indicazione del nominativo e l'indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri e una dichiarazione che l'impresa è divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.

2. L'impresa può iniziare l'attività dal momento in cui l'ISVAP attesta di aver ricevuto la comunicazione dell'autorità di vigilanza dello Stato di origine di cui al comma 1.

3. L'impresa comunica all'ISVAP, attraverso l'autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine, ogni modifica che intende apportare alla comunicazione per l'accesso nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività, in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, l'impresa non può avvalersi di sedi secondarie, di agenzie o di qualsiasi altra presenza permanente nel territorio italiano, neppure se tale presenza consista in un semplice ufficio gestito da personale dipendente, o tramite una persona indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa stessa.».

Nota all'art. 6:

— L'art. 142 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, è il seguente:

«Art. 142 *(Diritto di surroga dell'assicuratore sociale)*. — 1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.

2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicu-

razione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare.

3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l'ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'impresa di assicurazione potra disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione di surrogazione.

4. In ogni caso l'ente gestore dell'assicurazione sociale non può esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti.».

Nota all'art. 10:

— Il comma 3 dell'art. 142 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, è il seguente:

«3. Al fine di facilitare le verifiche propedeutiche all'osservanza dell'obbligo a contrarre di cui al comma 1, le imprese di assicurazione hanno diritto di accedere in via telematica al pubblico registro automobilistico ed all'archivio nazionale dei veicoli previsto dal codice della strada secondo condizioni economiche e tecniche strettamente correlate ai costi del servizio erogato in ragione dell'esigenza di consultazioni anche sistematiche nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto delle frodi nell'assicurazione obbligatoria. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le disposizioni di attuazione.».

Nota all'art. 11:

— Gli articoli 145 e 148 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, sono i seguenti:

«Art. 145 *(Proponibilità dell'azione di risarcimento).* — 1. Nel caso si applichi la procedura di cui all'art. 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'art. 148.

2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'art. 149 l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.».

«Art. 148 *(Procedura di risarcimento).* — 1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'art. 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'art. 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.

2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'art. 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione ditale documentazione.

3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui al comma 2 e fatto salvo quanto stabilito al comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini di cui al comma 2 sono sospesi.

4. L'impresa di assicurazione può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma è tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.

5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.

6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.

7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.

8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7.

9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'art. 1913 del codice civile.

10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'ISVAP per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo.

11. L'impresa, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L'impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto.».

Nota all'art. 13:

— Per i testi degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si veda nella nota all'art. 4.

Nota all'art. 15:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153, recante «Modifiche agli articoli 248, 249, 250, 251, 252 nonché agli allegati al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 2006.

06G0273

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 agosto 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 28 aprile 2006 e scadenza 30 maggio 2008, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006 emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione II del Dipartimento del tesoro;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 agosto 2006 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a 60.352 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 19 aprile, 22 maggio, 22 giugno e 21luglio 2006 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 28 aprile 2006 e scadenza 30 maggio 2008;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche di «CTZ-24», con decorrenza 28 aprile 2006 e scadenza 30 maggio 2008, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 19 aprile 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 19 aprile 2006.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 19 aprile 2006, entro le ore 11 del giorno 28 agosto 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 19 aprile 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 19 aprile 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 agosto 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 agosto 2006, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 agosto 2006.

A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2008, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 19 aprile 2006, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A07988

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 agosto 2006.

Scioglimento della piccola società cooperativa «Il Maggiociondolo», in S. Stefano di Sessanio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa di seguito indicata da parte della LEGA da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 14 febbraio 2006;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

«Piccola società cooperativa «Il Maggiociondolo» a r.l. (B.U.S.C. n. 2245), con sede in S. Stefano di Sessanio, costituita in data 10 giugno 1999 per rogito del notaio Federico Magnante Trecco rep. 24052 ed iscritta nel registro delle imprese al n. 97649.

L'Aquila, 21 agosto 2006

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

06A07945

DECRETO 21 agosto 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Coodep» a r.l., in Pescina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa di seguito indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2006;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Coodep» a r.l. (B.U.S.C. n. 1946), con sede in Pescina, costituita in data 5 maggio 1989 per rogito del notaio Franca Fanti rep. 9432 ed iscritta nel registro delle imprese al n. 74213.

L'Aquila, 21 agosto 2006

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

06A07946

DECRETO 21 agosto 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola Fucense» a r.l., in Trasacco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa di seguito indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2006;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Agricola Fucense» a r.l., (B.U.S.C. n. 1182), con sede in Trasacco, costituita in data 14 marzo 1979 per rogito del notaio Paolo Turchetta rep. 110/53 ed iscritta nel registro delle imprese al n. 1437.

L'Aquila, 21 agosto 2006

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

06A07947

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 luglio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Associazione romana cooperative di abitazione - Arca 5 a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Associazione Romana Cooperative di Abitazione - Arca 5 a r.l.» con sede in Roma, costituita in data 1° ottobre 1987 con atto a rogito del notaio dott.ssa Antonietta Leonzio di Roma, Rea n. 645640 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile e il dr. Gianluca Segatori, nato a Roma il 18 ottobre 1972, residente a Roma, via Paolo Barison n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 luglio 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07948

DECRETO 26 luglio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa servizi agricoli C.S.A. - Soc. coop. a r.l.», in Pula, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Servizi Agricoli C.S.A. - Soc. coop. a r.l.» con sede in Pula (Cagliari) località Santa Margherita, costituita in data 3 ottobre 1997 con atto a rogito del notaio dr. Paolo Tardiola di Cagliari, Rea n. 193036 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile e il dr. Cera Enrico, nato a Tuili (Cagliari) il 20 ottobre 1962, residente in Selargius (Cagliari), via Mossa n. 133, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 luglio 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07949

DECRETO 26 luglio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Piccola cooperativa ambiente a r.l.», in Viterbo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Piccola Cooperativa Ambiente a r.l.» con sede in Viterbo, costituita in data 28 maggio 1998 con atto a rogito del notaio dr. Fabrizio Fortini di Viterbo, Rea n. 113991, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile e il dr. Gianluca Segatori, nato a Roma il 18 ottobre 1972, residente a Roma, via Paolo Barison n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 luglio 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07950

DECRETO 26 luglio 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «CO.NA.FI. Cooperativa nazionale floricoltori italiani a r.l.», in Portici.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2003 con il quale la società «CO.NA.FI. Cooperativa Nazionale Floricoltori Italiani a r.l.» con sede in Portici (Napoli), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile e il dr. Mauro Carlo Francesco Maria ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con quale il dr. Mauro Carlo Francesco Maria rinuncia al mandato;

Ravvisata necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dr. Trimboli Giulio, nato a Salerno il 17 ottobre 1973, domiciliato a Salerno, via Francesco Paolo Volpe n. 19, è nominato commissario liquidatore della «CO.NA.FI. Cooperativa Nazionale Floricoltori Italiani a r.l.», con sede in Portici (Napoli), già sciolta ex art. 2544 del Codice civile, con precedente decreto ministeriale 7 agosto 2003, in sostituzione del dr. Mauro Carlo Francesco Maria, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07957

DECRETO 26 luglio 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Lavoro e solidarietà P.S.C. a r.l.», in Raiano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005 con il quale la società cooperativa «Lavoro e solidarietà P.S.C. a r.l.» con sede in Raiano (Aquila), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e il dr. Vitale Pasquale ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con quale il dr. Vitale Pasquale rinuncia al mandato;

Ravvisata necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Pasanisi Giovanni, nato a Manduria (Taranto) il 13 agosto 1945 e residente a L'Aquila, via G. D'Annunzio n. 28, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Lavoro e solidarietà P.S.C. a r.l.» con sede in Raiano (Aquila), già sciolta ai sensi del-

l'art. 2545/XVII del codice civile, con precedente decreto ministeriale 3 novembre 2005, in sostituzione del dr. Vitale Pasquale, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07958

DECRETO 26 luglio 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Euro Service - Società cooperativa a r.l.», in Lavagno.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 2006 con il quale la «Euro Service - Società cooperativa a r.l.» con sede in Lavagno (Verona) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Scalise Gaetano ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con quale il dr. Scalise Gaetano rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dr. Bighelli Renato, nato a Verona il 13 novembre 1943, domiciliato a Verona, via Saval n. 23, è nominato commissario liquidatore della «Euro Service - Società cooperativa a r.l.» con sede in Lavagno (Verona), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con precedente decreto ministeriale 10 marzo 2006, in sostituzione del dr. Scalise Gaetano, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07959

DECRETO 26 luglio 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Il Casellone - Società cooperativa a r.l.», in Alberobello.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 2005 con il quale «Il Casellone - Società cooperativa a r.l.» con sede in Alberobello (Bari) è stata sciolta ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Calderoni Francesco ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con quale l'avv. Calderoni Francesco rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marchetti Vincenzo nato a Foggia il 19 luglio 1968 con studio in Foggia, via G.M. Galanti n. 6, è nominato, commissario liquidatore della «Casellone - Società cooperativa a r.l.», con sede in Alberobello (Bari), gia sciolta ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con precedente decreto ministeriale 5 dicembre 2005, in sostituzione dell'avv. Calderoni Francesco, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07960

DECRETO 26 luglio 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cosim - Società cooperativa sociale a r.l.», in Bari.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 2005 con il quale la «Cosim - Società cooperativa sociale a r.l.» con sede in Bari è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Barile Vito ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il rag. Barile Vito rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Salvatore Castellaneta nato a Fasano il 12 maggio 1960, residente a Bari, via Principe Amedeo n. 18, è nominato commissario liquidatore della società «Cosim - Società cooperativa sociale a r.l.» con sede in Bari, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con precedente decreto ministeriale 14 dicembre 2005, in sostituzione del rag. Barile Vito, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07961

DECRETO 26 luglio 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Lavoro e ambiente - Società cooperativa a r.l.», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2003 con il quale la società «Lavoro e ambiente - Società cooperativa a r.l.» con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Manzaroli Mario ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il rag. Manzaroli Mario rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dr.ssa Miuccio Maria Maddalena, nata a Santa Teresa di Riva (Messina) l'8 maggio 1952, residente a Montelibretti (Roma), via Garibaldi n. 37/b, è nominata commissario liquidatore della società «Lavoro e ambiente - Società cooperativa a r.l.» con sede in Roma, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto ministeriale 9 maggio 2003, in sostituzione del rag. Manzaroli Mario dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07969

DECRETO 26 luglio 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Casa nuova II - Società cooperativa a r.l.», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2000 con il quale la società «Casa nuova II - Società cooperativa a r.l.» con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e 18, della legge n. 59/1992 e il rag. Bernardinetti Luigi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il rag. Bernardinetti Luigi rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dr.ssa Miuccio Maria Maddalena, nata a Santa Teresa di Riva (Messina) l'8 maggio 1952, residente a Montelibretti (Roma), via Garibaldi n. 37/b, è nominata commissario liquidatore della società «Casa nuova II - Società cooperativa a r.l.» con sede in Roma, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e 18, della legge n. 59/1992, con precedente decreto ministeriale 9 febbraio 2000, in sostituzione del rag. Bernardinetti Luigi dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07970

DECRETO 26 luglio 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Tegola - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2004 con il quale la società «La Tegola - Società cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dr.ssa Stefania Marcella De Rose ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale la dr.ssa. Stefania Marcella De Rose rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Bruno Nigro, nato a Roma il 3 marzo 1962, domiciliato a Roma, via Gregorio VII n. 267, è nominata commissario liquidatore della società «La Tegola - Società cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Roma, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con precedente decreto ministeriale 21 giugno 2004, in sostituzione della dr.ssa. Setefania Marcella De Rose, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07971

DECRETO 26 luglio 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Arcobaleno - P.S.C. a r.l.», in Rovigo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 2005 con il quale la società «Arcobaleno - P.S.C. a r.l.», con sede in Rovigo, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544/XVII del codice civile e il dr. Cuniglio Virgilio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il dr. Cuniglio Virgilio rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dr. Zanin Guido, nato a Padova il 23 novembre 1964, domiciliato a Mestre, vicolo Rapisardi n. 4, è nominato commissario liquidatore della «Arcobaleno - P.S.C. a r.l.», con sede in Rovigo già sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile, con precedente decreto ministeriale 8 giugno 2005, in sostituzione dr. Cuniglio Virgilio, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07972

DECRETO 26 luglio 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa Volley Ball a r.l.», in Polesella.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 2005 con il quale la «Società cooperativa Volley Ball a r.l.» con sede in Polesella (Rovigo) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dr. Cuniglio Virgilio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il dr. Cuniglio Virgilio rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dr. Zanin Guido, nato a Padova il 23 novembre 1964, domiciliato a Mestre, vicolo Rapisardi n. 4, è nominato commissario liquidatore della «Società cooperativa Volley Ball a r.l.», con sede in Polesella (Rovigo), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con precedente decreto ministeriale 8 giugno 2005, in sostituzione del dr. Cuniglio Virgilio, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07973

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 marzo 2006.

Primo programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - Interporto di Catania. (Deliberazione n. 103/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere

dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

- il comma 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

- il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;

- il comma 177 - come sostituito dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, e poi modificato e integrato dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39 che reca precisazioni in tema di limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 190/2002;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e visti in particolare:

- l'art. 1, comma 78, che autorizza un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007, per interventi infrastrutturali, prevedendo — tra l'altro — il finanziamento di opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001;

- l'art. 1, comma 85, che integra le richiamate disposizioni sui limiti di impegno;

Visto il decreto 20 marzo 2003, n. 5279, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale — in attuazione dell'art. 13 della legge n. 166/2002 — tra l'altro sono stati individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e definite le modalità di erogazione dei finanziamenti, come modificato dal decreto ministeriale 1° dicembre 2005, del pari emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche, che, nell'ambito degli Hub interportuali, include l'Interporto di Catania, con un costo complessivo di 10,846 Meuro;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2003, n. 75 (*Gazzetta Ufficiale* n. 292/2003), con la quale questo Comitato ha assegnato un contributo, in termini di volume d'investimenti, di 21,703 Meuro all'intervento «Interporto di Catania» per la copertura del fabbisogno residuo del primo stralcio funzionale della prima fase, quale indicato nella relazione presentata all'epoca dal suddetto Ministero;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003, prevedendo che di norma — a corredo della richiesta di finanziamento a carico delle risorse dell'art. 13 della legge n. 166/2002, come sopra rifinanziato — venga presentato il piano sintetico, ma esplicitando che questo Comitato stesso, in sede di approfondimento, può richiedere la presentazione del piano analitico completo;

Vista la propria delibera 27 maggio 2005, n. 35 (*Gazzetta Ufficiale* n. 237/2005), concernente la «ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - rifinanziamento legge 208/1998 periodo 2005-2008 (legge finanziaria 2005)»;

Vista la delibera in data odierna, n. 75, con la quale si è proceduto alla ricognizione delle risorse disponibili;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 - è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 21 marzo 2006, n. 218, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso — tra l'altro — la relazione istruttoria dell'«Interporto di Catania»;

Vista la nota 21 marzo 2006, n. 18734/2006/SP, consegnata nella seduta del 22 marzo 2006, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti formula la

proposta di allocazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005 richiedendo, in particolare, per l'Interporto di Catania un finanziamento di 12.000.000 euro;

Visto l'aggiornamento della parte conclusiva di detta relazione consegnato in seduta e predisposto in relazione all'ipotesi di allocazione di cui alla sopra citata nota;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che questo Comitato ha deliberato in ordine a interventi inclusi tra gli «hub interportuali» per un costo complessivo di 561,587 Meuro, assegnando contributi, a carico delle risorse di cui all'art. 13 della legge n. 166/2001, per un importo di 92,36 Meuro;

Considerato che, alla luce delle odierne deliberazioni, il sistema «hub interportuali» di cui all'allegato 1 della citata delibera n. 121/2001 si attesta ad un valore massimo di costo di 1.720,407 Meuro con disponibilità pari a 633,573 Meuro;

Considerato che il CUP assegnato al progetto è il seguente: H31H03000160001;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che — nel formulare la definitiva proposta di riparto delle risorse di cui al citato art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005 — conferma la richiesta di assegnare all'opera in questione un contributo di 12.00.000 euro;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRENDE ATTO

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

- *sotto l'aspetto tecnico-procedurale:*

che il progetto complessivo dell'Interporto di Catania prevede interventi su due diverse aree collegate da una bretella viaria di lunghezza pari a 1.860 m;

che, in particolare, sull'area denominata «polo intermodale» sono previsti servizi di supporto allo stoccaggio temporaneo delle merci ed alla loro movimentazione nel passaggio dalla modalità su gomma alla modalità su ferro mentre sull'area denominata «polo logistico» sono previsti servizi relativi alla ristrutturazione dei cicli di assemblaggio di merci finite;

che l'interporto di Catania si colloca a servizio della Sicilia orientale, mentre l'interporto di Termini Imprese, di cui è in corso la istruttoria presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, si colloca a servizio della Sicilia occidentale, fungendo entrambi come piastre di scambio intermodale alla fine del Corridoio tirrenico;

che il primo stralcio funzionale del progetto attiene alla realizzazione delle opere relative al «polo logistico» ed al «polo intermodale», con l'eccezione, per quest'ultimo, di due magazzini, nonché agli allacci stradali e ferroviari;

che il secondo stralcio funzionale concerne la realizzazione della bretella di collegamento tra le aree «polo logistico» e «polo intermodale» e la realizzazione dei due suddetti magazzini del «polo intermodale»;

che per il primo stralcio è stato già redatto il progetto esecutivo e che i lavori del 1° lotto funzionale (area di sosta del polo logistico) sono in corso di avanzata esecuzione;

che il progetto definitivo «Interporto di Catania 1ª fase - 2° stralcio» è stato istruito ed approvato ai sensi della legge regionale siciliana n. 7 del 2002 ed è dotato di tutte le autorizzazioni necessarie;

che in data 10 febbraio 2006, al fine di completare l'iter con la predisposizione del piano di risoluzione delle interferenze, si è aperta la Conferenza di servizi istruttoria di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002;

- *sotto l'aspetto attuativo:*

che la società «Interporto di Catania S.p.a.», individuata quale soggetto aggiudicatore, in data 19 gennaio 2004 ha assunto la nuova denominazione Società degli interporti siciliani S.p.a;

che la componente azionaria di proprietà di enti pubblici della suddetta «Società degli interporti siciliani S.p.a.» è pari al 76,68% e che, per statuto, la società stessa deve mantenere la quota di proprietà pubblica almeno al 51% per un periodo di 30 anni dalla data di costituzione;

che la medesima «Società degli interporti siciliani S.p.a.» viene indicata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti anche quale soggetto aggiudicatore dell'«Interporto di Termini Imprese», per il quale è in corso la istruttoria ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002;

- *sotto l'aspetto finanziario:*

che in sede di approvazione del relativo progetto definitivo il costo del 1° stralcio, come dettagliatamente esposto nella relazione istruttoria, è passato da 59.936.894 euro a 72.654.181 euro a seguito dell'accoglimento di modifiche e integrazioni di cui al parere n. 15 reso dalla Commissione regionale LL.PP. il 25 settembre 2003 e al decreto 6 ottobre 2003, n. DEC/VIA/2003/606 emanato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali;

che il costo del 2° stralcio è pari a 21.486.158 euro;

che, pertanto, il costo complessivo dell'opera è pari a 94.140.339 euro;

che la articolazione della copertura finanziaria è la seguente:

(euro)

1° stralcio	
Regione siciliana (art. 72 legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20)	15.988.000
Delibera CIPE n. 75/2003	21.560.647
PON trasporti 2000-2006 Asse III - Misura III. e Art. 45 legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi)	1.488.900 1.000.000
Mezzi propri	4.817.134
Finanziamenti privati	24.000.000
Totale	68.854.681
2° stralcio	
APQ trasporto merci e logistica: finanziamento programmatico a carico dei fondi destinati alla regione siciliana con la delibera n. 35/2005	12.464.000

che pertanto il fabbisogno residuo, per il quale è richiesto il finanziamento a carico delle risorse destinate alla attuazione del Programma è di 12.821.500 euro, così articolato:

1° stralcio 3.799.500 euro;

2° stralcio 9.022.000 euro;

che l'Accordo di programma quadro «trasporto merci e logistica», all'art. 6, formalizza la costituzione di un gruppo di lavoro che supporti i soggetti sottoscrittori nella redazione di un atto integrativo relativo all'interporto di Catania e a quello di Termini Imerese, approfondendo i diversi profili coinvolti e formulando le proposte per il superamento delle eventuali problematiche emerse;

che il piano economico finanziario, allegato alla relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche nella forma analitica, evidenzia un «potenziale» ritorno economico «derivante dalla gestione dell'intera opera, riportando - nella struttura del finanziamento - anche un 31% di «capitale privato» e individuando un contributo a fondo perduto, a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma, di 46,56 Meuro, pari al 49% del costo complessivo;

che nel citato piano il VAN di progetto è indicato nella misura di −2,070 K-euro ed il TIR è del 5,8%, mentre il VAN del capitale investito è pari a −1,619 K-euro ed il TIR è del 4,9%,

che, secondo il Ministero istruttore, l'incremento del costo intervenuto nelle successive fasi di progettazione non può che essere coperto da finanziamento pubblico, considerato che il rendimento del progetto - come sopra indicato - è già al limite del «costo opportunità»;

che il predetto Ministero ha proposto quindi di assegnare all'opera un ulteriore contributo di 12.821.000 euro, sottolineando la rilevanza strategica dell'opera stessa negli scambi da/per la Sicilia e l'intero bacino del Mediterraneo ed evidenziando come tale rilevanza sia ulteriormente potenziata dall'intervenuta approvazione del progetto del «Ponte sullo Stretto di Messina»;

che, in relazione alle più ridotte disponibilità esposte nel citato aggiornamento della relazione istruttoria, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poi limitato la richiesta di contributo a 12.000.000 euro e proposto di recuperare il differenziale di 821.000 euro mediante riduzione della voce «imprevisti» di cui ai quadri economici dei due stralci e successivo reintegro della voce stessa con i ribassi d'asta;

che, pertanto, alla luce della suddetta proposta il costo del 1° stralcio passa a 72.034.181 euro, mentre il costo del 2° stralcio passa a 21.285.158, e che il finanziamento residuo richiesto è articolato in 3.179.500 euro per il 1° stralcio, e in 8.821.158 euro per il 2° stralcio;

Delibera:

1 *Modifica del soggetto aggiudicatore.*

Il soggetto aggiudicatore dell'opera «Interporto di Catania» viene individuato nella Società Interporti Siciliani S.p.a.

2 *Concessione contributo.*

2.1 Per la realizzazione del 1° stralcio della 1ª fase dell'«Interporto di Catania» viene assegnato un finanziamento, in termini di volume di investimento, pari a 3.179.000 euro. L'onere relativo è imputato sul contributo quindicennale di cui all'art. 1, comma 78, lettera *a)*, della legge n. 266/2005, decorrente dall'anno 2007: la quota annua di contributo non potrà comunque superare l'importo di 284.000 euro.

2.2 Per la realizzazione del 2° stralcio della 1ª fase di detto Interporto viene assegnato un contributo di 8.821.000 euro. L'onere relativo viene imputato sul medesimo contributo quindicennale di cui al punto 2.1 e la quota annua non potrà comunque superare l'importo di 789.000.

2.3 La concessione dei contributi di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2 è subordinata al completamento degli approfondimenti richiamati nella «presa d'atto» in ordine, tra l'altro, alla definizione di modalità di regolamentazione dei rapporti tra Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la «Interporti Siciliani S.p.a.» coerenti con i vincoli posti dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato ed alla stipula del previsto atto integrativo all'Accordo di programma quadro per il trasporto merci e la logistica, finalizzato, tra l'altro, alla formalizzazione

della copertura finanziaria (pari a 12,464 milioni di euro) a carico dei fondi destinati alla regione siciliana con la delibera n. 35/2005, nonché a garantire il vincolo di destinazione delle risorse conferite al soddisfacimento dell'interesse pubblico e la devoluzione della proprietà delle infrastrutture, al termine della gestione della menzionata società a qualsiasi causa riconducibile, ai soggetti pubblici che hanno finanziato le infrastrutture medesime.

2.4 Il soggetto aggiudicatore è autorizzato ad utilizzare i ribassi d'asta realizzati a seguito delle gare d'appalto relative ad entrambi gli stralci dell'opera di cui alla presente delibera sino alla concorrenza di 821.000 euro per consentire la ricostituzione della somma appostata, a titolo di imprevisti, nei quadri economici.

3 *Clausole finali.*

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.2 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, dovrà essere stipulata apposita convenzione tra Prefettura competente territorialmente, Soggetto aggiudicatore e soggetto che risulterà vincitore della gara indetta per la realizzazione dell'opera, convenzione che — fermo restando l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni — ponga, a carico dell'impresa aggiudicataria, adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.

3.3 Il CUP, assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, va evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

Roma, 29 marzo 2006

Il Presidente
BERLUSCONI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 31 luglio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 177

ALLEGATO 1

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente modificato e integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti. La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei subappalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che — oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990 — preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione — vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 — l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge, n. 55/1990 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato art. 18 della legge n. 55/1990, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. *informazioni supplementari atipiche* — di cui all'art. 1-*septies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni — ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:

a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;

b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

06A07473

DELIBERAZIONE 29 marzo 2006.

Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) - Hub interportuali area romana - Allaccio alla autostrada A12 Roma-Civitavecchia della viabilità ordinaria del comune di Fiumicino a supporto dell'interporto di Roma-Fiumicino. (Deliberazione n. 109/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

il comma 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;

il comma 177 — come sostituito dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191 — che precisa, tra l'altro, che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 190/2002;

Visto il decreto 20 marzo 2003, n. 5279, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale — in attuazione dell'art. 13 della legge n. 166/2002 — tra l'altro sono stati individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e definite le modalità di erogazione dei finanziamenti;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003, di concerto con il Ministro della giustizia ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e successive modificazioni e integrazioni, decreto con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche, che include, nell'ambito degli «Hub interportuali e portuali», il «Sistema interportuale area romana» per il quale indica un costo di 149.772.000 euro;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP (codice unico di progetto), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai

fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003, prevedendo che di norma — a corredo della richiesta di finanziamento a carico delle risorse dell'art. 13 della legge n. 166/2002, come sopra rifinanziato — venga presentato il piano sintetico, ma esplicitando che questo Comitato stesso, in sede di approfondimento, può richiedere la presentazione del piano analitico completo;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte Costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007, che, in ordine al primo programma delle infrastrutture strategiche, riporta in apposito allegato l'elenco delle opere potenzialmente attivabili nel periodo considerato, tra le quali è incluso l'intervento «Hub interportuale area romana: Fiumicino» alla voce «Hub interportuali area romana»;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. 001/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 21 febbraio 2005, n. 91, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria sull'«Hub interportuale area romana - allaccio alla autostrada A12 Roma-Civitavecchia della viabilità ordinaria del comune di Fiumicino a supporto dell'interporto di Roma-Fiumicino», proponendone il finanziamento a carico delle risorse stanziate dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003;

Vista la successiva nota 15 marzo 2005, n. 146, con la quale la suddetta Amministrazione ha trasmesso la scheda di cui alla richiamata delibera n. 63/2003;

Considerato che il sistema interportuale dell'area romana è compreso nell'intesa generale quadro tra Governo e regione Lazio, sottoscritta il 20 marzo 2002, nell'ambito degli «Hub interportuali e portuali»;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che, con delibera 27 maggio 2005, n. 66, questo Comitato ha assegnato alla regione Lazio, individuata quale soggetto aggiudicatore dell'intervento sopra specificato, un finanziamento, in termini di volume di investimento, di 18.000.000 euro — imputando l'onere relativo sul 5° limite di impegno quindicennale di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003 — e demandando alla Regione stessa ed al comune di Fiumicino di appurare se incombesse al Consorzio Interporto di Fiumicino (C.I.R.F. S.p.a.) provvedere alla realizzazione dell'opera con proprie risorse ai sensi della convenzione urbanistica stipulata con il suddetto Comune il 17 aprile 2003, con l'onere, nell'affermativa, di rivisitazione di detta convenzione in modo da porre a carico della menzionata società oneri diversi di pari o maggiore entità economica;

Considerato che si è poi reso necessario procedere pregiudizialmente alle verifiche di cui sopra al fine di definire in modo più puntuale i termini di concessione del finanziamento sì che la citata delibera non ha conseguito concreta operatività;

Considerato che, con nota 11 gennaio 2006, n. 14, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha inoltrato gli atti adottati dal comune di Fiumicino a seguito delle verifiche previste, unitamente alla nota di trasmissione della regione Lazio;

Considerato che, con nota 28 marzo 2006, n. 234, il menzionato Ministero ha trasmesso — tra l'altro — la relazione istruttoria aggiornata relativa all'intervento in questione, proponendo la conferma del finanziamento a suo tempo concesso all'opera con le prescrizioni formulate;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRENDE ATTO

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

- *sotto l'aspetto tecnico-procedurale:*

che l'opera riguarda l'allacciamento tra la autostrada Roma-Civitavecchia A12 e la viabilità ordinaria del comune di Fiumicino a supporto della piastra logistica di Roma-Fiumicino;

che l'HUB interportuale di Fiumicino rappresenta uno dei tre HUB interportuali ricompresi nell'area romana, insieme a Civitavecchia e Tivoli, previsti dal piano regionale delle merci approvato dalla regione Lazio con deliberazione del consiglio del 23 dicembre 1999, n. 606;

che il progetto prevede la realizzazione, come collegamento indispensabile al funzionamento logistico dell'interporto, ad est dell'area, di uno svincolo sull'autostrada A12 Roma-Civitavecchia e, lungo il perimetro sud, di un asse veicolare che raccorda lo svincolo all'area di intervento;

che tale scelta progettuale permette di mantenere inalterato l'attuale assetto viario dei luoghi circostanti e di predisporre una viabilità adeguata per i previsti collegamenti a sud dell'area, con effetti di decongestionamento della rete viaria — sia di adduzione che di distribuzione delle merci — determinati dalla razionalizzazione della movimentazione nell'ambito dell'area stessa;

che, con delibere consiliari n. 137/1999, en. 159/1999, è stato adottato il piano regolatore generale (PRG) del comune di Fiumicino;

che, nell'ambito delle procedure poste in essere dal comune di Fiumicino con il supporto del CIRF per la realizzazione del piano particolareggiato concernente l'attuazione del programma degli interventi della zona M1 di detto PRG, sono state riportate le «infrastrutture per lo svincolo autostradale di collegamento all'autostrada A12 Roma-Civitavecchia» e che il piano particolareggiato è stato approvato con delibera consiliare 12 aprile 2001, n. 44;

che il citato comune, con delibera del consiglio comunale 6 marzo 2002, ha ratificato l'accordo di programma siglato l'11 febbraio 2002 tra la regione Lazio e il Comune stesso e che consente l'attuazione del programma degli interventi per la realizzazione dell'interporto, nel frattempo inserito nel primo programma delle infrastrutture strategiche e successivamente incluso nella menzionata intesa generale quadro tra Governo e Regione;

che quindi il piano particolareggiato dell'interporto, sul quale l'Assessorato regionale per le politiche dell'ambiente - Dipartimento ambiente e protezione civile aveva formulato — qualificandolo «progetto preliminare, con nota 4 gennaio 2001, n. 119, pronuncia di compatibilità ambientale con prescrizioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, era comprensivo dell'opera all'esame;

che al procedimento finalizzato alla realizzazione del complesso degli interventi previsti per l'interporto Roma-Fiumicino è stata data pubblicità attraverso l'avviso di deposito in libera visione al pubblico degli elaborati progettuali su alcuni quotidiani, sull'albo pretorio e sui tabelloni per pubbliche affissioni e che in merito al contenuto di detti elaborati non sono pervenute osservazioni;

che con decreto 3 aprile 2002 il presidente della regione Lazio ha approvato ed adottato, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il menzionato accordo di programma con il comune di Fiumicino per «Interporto Roma Fiumicino in località le Vignole, variante al PRG vigente da zona H — Agro Romano — sottozona H3 — Agro Romano vincolato, a zona in parte zona M — sottozona M1 — attrezzature di servizi pubblici generali e in parte zona F — ristrutturazione urbanistica — sottozona F1»; e che l'accordo stesso è stato pubblicato sul B.U.R.L. in data 30 aprile 2002;

che successivamente la Giunta regionale con deliberazione del 26 febbraio 2003 ha autorizzato la sottoscrizione di un accordo di programma per l'approvazione della «Variante al P.R.G. vigente per le aree ricadenti nel territorio del comune di Roma e interessate dal progetto concernente la piattaforma logistica di Fiumicino»;

che in data 17 aprile 2003 il comune di Fiumicino e il C.I.R.F. S.p.a. hanno stipulato la convenzione urbanistica richiamata in premessa per dare attuazione al citato piano particolareggiato ed agli atti ed intese ad esso relativi;

che, nell'ambito degli accordi di cui alla citata convenzione con il C.I.R.F., il comune di Fiumicino ha fatto sviluppare il progetto definitivo dell'opera, sottoponendolo all'approvazione di «Autostrade per l'Italia S.p.a.», ottenuta il 15 giugno 2004, e dell'ANAS S.p.a., conseguita il 2 luglio 2004;

che il comune di Fiumicino ha approvato, con prescrizioni, detto progetto nell'ambito della conferenza di servizi indetta in data 8 luglio 2004 e che si è poi perfezionata il 6 ottobre 2004 con l'acquisizione del parere favorevole del comune di Roma;

che in sede di conferenza dei servizi è stato acquisito anche il parere favorevole dell'ufficio V.I.A. della regione Lazio, parere con il quale è stata confermata la pronuncia di compatibilità ambientale resa in sede di esame del piano particolareggiato dell'intero interporto;

che il comune di Fiumicino ha trasmesso il progetto come sopra approvato alla regione Lazio che ha rilevato il carattere pubblico dell'opera in esame, in quanto svincolo di supporto all'intera piastra logistica comprendente l'interporto e, intendendo qualificarsi a tutti i titoli quale «soggetto aggiudicatore», ha sottoposto il progetto stesso all'esame di congruità tecnico-economica del comitato regionale per i lavori pubblici, che, ai fini suddetti, ha reso parere favorevole in data 2 agosto 2004, con nota n. 4901;

che, pertanto, proceduto alla nomina del responsabile unico del procedimento, la regione Lazio, d'intesa con i comuni interessati e in qualità di soggetto aggiudicatore, ha presentato, con nota 18 ottobre 2004, n. 180122/2D/00, istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento dell'opera — per un importo di 18.009.446,78 — a valere sui fondi della c.d. «legge obiettivo» (la citata legge n. 443/2001);

che l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità sono state effettuate dal Comune;

che pertanto il progetto definitivo è dotato delle autorizzazioni necessarie dal punto di vista della compatibilità ambientale, localizzazione urbanistica, pubblica utilità e vincolo preordinato all'esproprio, ottenute tramite le procedure ordinarie iniziate — come sopra esposto — antecedentemente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 190/2002 e concluse nel 2004;

che la citata convenzione urbanistica stipulata tra il comune di Fiumicino e il C.I.R.F., all'art. 3, Opere di urbanizzazione, paragrafo 3), denominato «infrastrutture per lo svincolo autostradale e per il terminal ferroviario con relativo raccordo», prevede tra l'altro per il C.I.R.F. «l'obbligo, senza possibilità di scomputo, alla costruzione dello svincolo autostradale e cessione delle opere e delle relative aree alla Autostrade S.p.a. (o aventi causa)»;

che con delibera di Giunta comunale 20 luglio 2005, n. 158, il comune di Fiumicino ha apportato i chiarimenti richiesti circa gli obblighi che il C.I.R.F. S.p.a. ha assunto in relazione alla citata convenzione urbanistica, chiarendo, in particolare, che per quanto riguarda la realizzazione sia dello svincolo autostradale — oggetto della presente istruttoria — che del raccordo al terminal ferroviario, il C.I.R.F. S.p.a. svolge un ruolo di mero soggetto promotore senza che siano posti a suo carico gli oneri relativi alla realizzazione di tali opere;

che pertanto in data 19 settembre 2005 è stato stipulato l'atto integrativo alla citata convenzione urbanistica, con il quale si dà atto che il C.I.R.F. ha costituito «Interporto Romano S.r.l.», cui ha conferito il ramo d'azienda relativo alla realizzazione della piattaforma logistica dell'interporto, e che, tra l'altro, reca modifica del punto 3) dell'art. 3 della convenzione, la cui nuova formulazione prevede che il C.I.R.F. stesso, relativamente alle infrastrutture di collegamento alla rete viaria e ferroviaria, si qualifichi come mero soggetto promotore e si obblighi a promuovere la realizzazione delle due citate infrastrutture con finanziamenti pubblici;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva che l'infrastruttura all'esame supporterà anche la piastra logistica di Roma per gli interventi già realizzati (Cargo-City della Aeroporti di Roma S.p.a.) e per quelli da realizzare nell'area (Business Park, etc.) e propone di porre a carico della Regione l'onere di assicurare forme di partecipazione o comunque di utilizzo delle strutture interportuali agli altri operatori che ne facciano richiesta;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore viene individuato nella regione Lazio;

che la modalità prevista per l'affidamento dei lavori è l'appalto integrato;

che preliminarmente alla pubblicazione del bando la Direzione generale infrastrutture procederà alla integrazione del progetto con la redazione dei necessari documenti di gara ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, ed alla validazione delle documentazioni;

che il tempo complessivo dall'espletamento delle attività progettuali ed autorizzative residue alla messa in esercizio dell'opera è stimato in venti mesi dalla data di pubblicazione del bando di gara;

che il CUP attribuito al progetto all'esame è F51B01000060001;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dell'intervento è quantificato in 18.009.446,78 euro (*rectius* 18.009.446,88 euro), così articolati:

Voce	Importo	
	Parziale	Totale
- Lavori a gara:		
lavori a corpo	5.969.379,52	
lavori a misura	5.515.927,36	
Totale . . .		11.485.306,88
- somme a disposizione		3.787.073,82
- I.V.A.		2.737.066,18
Totale investimento . . .		18.009.446,88

che l'importo di cui sopra ricomprende l'effettuazione delle attività archeologiche richieste in sede di conferenza di servizi e da appaltare (92.810,40 euro) e opere di mitigazione ambientale per 143.801,25 euro;

che le somme a disposizione includono 710.784,83 euro per le attività di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione, nonché per le attività di direzione lavori e di collaudo;

che la stima dei lavori risulta fatta sulla base dell'elenco prezzi ANAS — aggiornamento 2002;

che il quadro economico di progetto è stato revisionato in relazione alle esigenze della stazione appaltante quale soggetto pubblico;

che il piano economico-finanziario non evidenzia rientri derivanti dalla gestione dell'opera, posto che lo svincolo stesso non sarà dotato di strutture di riscossione di pedaggio ed il passaggio sarà libero, come espressamente confermato nella relazione istruttoria aggiornata;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottolinea però come dalla realizzazione del raccordo scaturiscano benefici di varia natura, indotti sul territorio dallo svolgimento delle attività interportuali, ma di difficile e complessa quantificazione economica;

che in definitiva il finanziamento pubblico per la realizzazione dell'infrastruttura stradale alla piastra logistica consentirà la piena estrinsecazione del piano di investimento dell'interporto, programmato sui prossimi quattro anni e coinvolgente un investimento privato di circa 500 Meuro, e comporterà, a regime, l'incremento dell'occupazione dell'area;

Delibera:

1. Concessione contributo.

1.1 Per la realizzazione dei lavori relativi all'intervento «HUB interportuale area romana — allaccio alla autostrada A12 Roma-Civitavecchia della viabilità ordinaria del comune di Fiumicino a supporto dell'interporto di Roma-Fiumicino» viene assegnato alla regione Lazio un finanziamento, in termini di volume di investimento, pari a 18.000.000 euro. L'onere relativo è imputato sul quinto limite di impegno quindicennale di cui all'art. 13 della legge 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003, decorrente dal 2006: la quota annua di contributo non potrà comunque superare l'importo di 1.577.000 euro.

1.2 L'effettiva erogazione del contributo è subordinata alla realizzazione di almeno un primo stralcio funzionale delle opere interne dell'interporto: la relativa verifica sarà effettuata a cura della Regione, che provvederà a dare tempestiva comunicazione dell'avvenuta realizzazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla segreteria di questo comitato.

1.3 La regione Lazio provvederà ad assicurare forme di partecipazione o comunque di utilizzo delle strutture interportuali agli altri operatori che ne facciano richiesta, fissando, per quanto di propria competenza, i criteri di determinazione delle tariffe interportuali.

2. Disposizioni finali.

2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo approvato con la presente delibera.

2.2 Il suddetto Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.3 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera dovrà contenere una clausola che — fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni — ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo, tra l'altro, l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.

Roma, 29 marzo 2006

Il Presidente
BERLUSCONI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 26 luglio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 138

ALLEGATO

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente modificato e integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.

La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei subappalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che, oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990 preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione — vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 — l'autoriz-

zazione di cui all'art. 18 della legge n. 55/1990 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato art. 18 della legge n. 55/1990, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50 mila euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione fortettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche di cui all'art. 1-*septies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:

a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;

b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

06A07470

DELIBERAZIONE 29 marzo 2006.

Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) - Schemi idrici regione Molise - Acquedotto molisano centrale ed interconnessione con lo schema Basso Molise - Progetto definitivo. (Deliberazione n. 110/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001 n. 443 c.d. «legge obiettivo», e successive modifiche ed integrazioni, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190, e successive modifiche ed integrazioni, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002 che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria per il 2003), che, agli articoli 60 e 61, istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61, e che prevede la possibilità di una diversa allocazione delle relative risorse;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

il comma 128 che rifinanzia il FAS;

il comma 130 che, a parziale modifica del citato art. 60 della legge n. 289/2002, dispone che la diversa allocazione delle risorse per le aree sottoutilizzate possa essere effettuata anche al fine di accelerare la spesa e dare impulso e sostegno all'andamento del ciclo economico del Mezzogiorno, tramite lo spostamento di risorse da interventi con capacità di spesa diluita nel tempo a interventi in grado di produrre un'anticipazione della stessa, e che, a tale scopo, stabilisce di dare priorità nel 2004 agli interventi nei settori relativi a sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico;

i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali, la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005 n. 189, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 190/2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giusti-

zia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 3 include, nell'ambito degli interventi per l'emergenza idrica nella regione Molise, «l'Acquedotto molisano centrale»;

Viste le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con le quali questo Comitato, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha, rispettivamente, definito il sistema per l'attribuzione del CUP ed ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati interessate ai suddetti progetti;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 62 (*Gazzetta Ufficiale* n. 266/2003) con la quale questo Comitato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, ha approvato il progetto preliminare dell'Acquedotto Molisano centrale per un costo complessivo di 92.960.000 euro, per cui risulta determinata la compatibilità ambientale delle opere e perfezionata la loro localizzazione urbanistica e viene assegnato un contributo di 372.000 euro per lavori di esecuzione di indagini in sito, finalizzate alla predisposizione del progetto definitivo;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/2004), con la quale questo Comitato ha ripartito le risorse per le aree sottoutilizzate recate dalla legge n. 350/2003, come modificata dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, riservando, al punto F.2.1 della «tabella impieghi», 1.130 Meuro all'accelerazione del programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 21 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275/2004), con la quale questo Comitato finalizza i 1.130 Meuro di cui al menzionato punto F.2.1 della delibera n. 19/2004 — al netto di 23 Meuro destinati alla premialità — ed ulteriori 200 Meuro, posti a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sulle risorse recate dalla legge n. 350/2003 a rifinanziamento dell'art. 13 della legge n. 166/2002, destinando detti importi al finanziamento — secondo l'ordine di graduatoria — degli interventi inclusi nell'allegato elenco A e prevedendo che l'assegnazione delle risorse ai singoli interventi venga disposta da questo Comitato con delibere adottate ai sensi della legge n. 443/2001, che definiscano — tra l'altro — il termine massimo per l'aggiudicazione dei lavori, decorso il quale l'intervento s'intende definanziato, nonché tempi e modalità delle erogazioni;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'Intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'Intesa possa, anche, essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerarsi inefficaci finché l'Intesa non si perfezioni;

Vista la nota n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 14 ottobre 2004 n. 579 e la successiva nota 19 ottobre 2004 n. 596, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, per gli schemi idrici della regione Molise, la relazione istruttoria sul progetto definitivo dell'«Acquedotto molisano centrale ed interconnessione con lo schema Basso Molise» ed il relativo piano economico-finanziario, proponendo l'approvazione in linea tecnica del progetto dell'opera, con prescrizioni, raccomandazioni e programma interferenze, e l'assegnazione del finanziamento a carico delle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che l'opera di cui sopra è compresa nell'Intesa generale quadro tra Governo e regione Molise, sottoscritta il 3 giugno 2004;

Considerato che l'opera di cui sopra è riportata al n. 4 della graduatoria di cui al citato allegato A della delibera n. 21/2004;

Considerato che, con delibera 20 dicembre 2004 n. 115, questo Comitato ha approvato il progetto definitivo «Acquedotto molisano centrale ed interconnessione con lo schema Basso Molise», assegnando alla regione Molise, quale soggetto aggiudicatore, un contributo massimo di 92.588.000 euro, comprensivo di IVA, a valere sulle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate e prevedendo altresì, al punto 2.2, che «l'assegnazione del contributo è subordinata alla presentazione da parte del soggetto aggiudicatore, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, di una nuova versione del piano economico-finanziario, che evidenzi la coerenza delle proiezioni finanziarie di costi e ricavi con il quadro di regolazione del settore e chiarisca le motivazioni delle ipotesi su cui tali proiezioni si basano»;

Considerato che si è poi reso necessario procedere pregiudizialmente alle verifiche di cui sopra, al fine di definire in modo più puntuale i termini di concessione del contributo, e che la citata delibera, non essendo stata registrata, non ha conseguito concreta operatività;

Considerato che la regione Molise, con nota n. 1258 del 6 febbraio 2006, ha trasmesso a questo Comitato la nuova versione del piano economico-finanziario;

Tenuto conto del parere dell'Unità tecnica finanza di progetto sul predetto piano economico-finanziario dell'Acquedotto molisano centrale, trasmesso a questo Comitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota n. 182 dell'8 marzo 2006, dal quale risulta che il progetto evidenzia una scarsa capacità di generare redditività, rendendo problematica la possibilità di attivare alternative al finanziamento a fondo perduto;

Ritenuto che la data per la cantierizzazione dell'opera, indicata nella relazione sulla ricognizione degli interventi suscettibili di accelerazione effettuata dall'Unità di verifica degli investimenti pubblici (UVER) del Ministero dell'economia e delle finanze con la collaborazione dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve essere aggiornata in relazione ai tempi occorsi per il perfezionamento dell'iter procedurale ;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRENDE ATTO

1. Delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare che:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

verranno realizzati:

la ristrutturazione delle opere di captazione delle sorgenti del Biferno, con relative opere di derivazione;

la condotta adduttrice principale in acciaio per circa 84 Km, con relativi rami secondari sempre in acciaio;

la condotta premente, con relativo impianto di sollevamento, da Larino Basso a Larino Alto;

il raddoppio di due condotte, in zona Montearcano, S.Martino e Campomarino;

quattro nuovi serbatoi ed interventi di adeguamento su altri tre;

una centrale idroelettrica presso Termoli;

il completamento della centrale di sollevamento di Greppa di Pantano con sistema di automazione e telecontrollo;

le condotte di interconnessione con il Molisano sinistro e Molisano destro con annessi impianti di sollevamento;

gli interventi di sistemazione, drenaggio, presidio e difesa per limitare il dissesto idrogeologico ed il degrado ambientale;

il progettista, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 190/2002 ha attestato la rispondenza del presente progetto definitivo al progetto preliminare approvato, tenendo conto delle relative prescrizioni, che hanno portato anche a varianti non significative di percorso, che si sono rese necessarie per soddisfare le richieste dei soggetti interferenti;

a seguito dell'invio del progetto definitivo alle amministrazioni ed enti interessati sono stati acquisiti una serie di pareri, sia nel corso della Conferenza dei servizi, indetta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002, e tenutasi in data 10 febbraio 2004, sia mediante specifici documenti;

il Servizio beni ambientali della regione Molise, che aveva già espresso parere positivo sul progetto preliminare, ha precisato una serie di ulteriori prescrizioni che il soggetto aggiudicatore si è impegnato a recepire nella fase di progettazione esecutiva;

riguardo la possibile interferenza con il sito archeologico di Monte Arcano in comune di Larino, segnalata dal Servizio beni ambientali della regione Molise, il soggetto aggiudicatore ha precisato che le opere previste non risultano interessare, sulla base dell'esperienza pregressa, il sito archeologico di Monte Arcano;

il soggetto aggiudicatore ha altresì dichiarato che, nel termine previsto di sessanta giorni, non è pervenuta alcuna comunicazione di annullamento da parte della competente Soprintendenza;

il Servizio geologico regionale, nell'esprimere parere favorevole sulla fattibilità dell'opera, ha formulato una serie di considerazioni, in parte già soddisfatte dal progetto definitivo ed in parte da attuare nelle fasi esecutive;

l'Autorità di bacino interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore ha espresso parere favorevole sul progetto nel suo complesso, compresa la previsione di un possibile differimento del «Ramo periferico di adduzione all'area Petacciato M. e Montenero M.», da attuare successivamente all'approvazione del Piano di assetto idrogeologico con le relative norme di attuazione;

il soggetto aggiudicatore, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 190/2002, ha provveduto a far pubblicare comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità e nel termine di sessanta giorni non sono pervenute osservazioni;

per la risoluzione delle interferenze è stata seguita la procedura prevista dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 190/2002, con la trasmissione del progetto da parte del soggetto aggiudicatore, in data 21 novembre 2003, e la convocazione della Conferenza di Servizi, in data 10 febbraio 2004;

il progetto definitivo è stato esaminato dal Comitato tecnico-amministrativo della regione Molise, che lo ha ritenuto, nella adunanza del 25 giugno 2004 (voto 2744), meritevole di approvazione subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni;

sotto l'aspetto attuativo:

il soggetto aggiudicatore è individuato nella regione Molise, come da nota 25 ottobre 2004 n. 22937 del presidente della giunta regionale, che indica anche la direzione generale IV - Servizio risorse idriche quale struttura tecnica di riferimento;

ai sensi delle delibere n. 143/2002 e n. 24/2004, al progetto in argomento è stato assegnato il CUP G59J04000020001;

sono state predisposte dal Ministero delle infrastrutture e trasporti le prescrizioni, raccomandazioni ed il programma di risoluzione delle interferenze di cui all'allegato 1;

i lavori verranno affidati mediante appalto integrato, sulla base del presente progetto definitivo;

sotto l'aspetto finanziario:

il costo complessivo dell'intervento proposto è di 92.960.000 euro comprensivo di IVA. Tenendo conto, peraltro, che il CIPE, con propria delibera n. 62/2003, ha già finanziato 372.000 euro a valere sui fondi ex art. 13 della legge n. 166/2002, l'importo da finanziare risulta di 92.588.000 euro, che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone a valere sulla disponibilità del Fondo aree sottoutilizzate;

la scheda di sintesi del piano economico-finanziario, allegata alla relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pur evidenziando per l'opera in argomento un «potenziale ritorno economico», rileva una scarsa redditività derivante dalla gestione, anche in considerazione delle caratteristiche del settore;

Delibera:

1. Approvazione progetto definitivo.

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002, nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e successive modifiche ed integrazioni, è approvato — con le prescrizioni, raccomandazioni e programma di risoluzione delle interferenze proposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo «Acquedotto molisano centrale ed interconnessione con lo schema Basso Molise», per un importo di 92.960.000 euro comprensivo di IVA; è altresì confermata la localizzazione dell'opera e conseguentemente viene esplicitamente dichiarata l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

1.2. Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 92.960.000 euro, comprensivo di IVA, sopra indicato costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare.

1.3. Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella 1ª parte dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, e sono suddivise tra prescrizioni da attuare in sede di progettazione esecutiva e prescrizioni da attuare nella fase di realizzazione.

Le raccomandazioni citate al punto 1.1 sono riportate nella 2ª parte del suddetto allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito ad alcune di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

Il programma di risoluzione delle interferenze citato al punto 1.1, predisposto dal citato Ministero, è riportato nella 3ª parte del suddetto allegato 1 alla presente delibera, della quale forma parte integrante.

2. Concessione contributo.

2.1 Per la realizzazione dell'opera di cui al punto 1.1 viene assegnato alla regione Molise un contributo massimo di 92.588.000 euro, comprensivo di IVA, a valere sulle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate ex delibera 21/2004 come segue:

53.458.000 euro a valere sulle disponibilità relative al 2005;

38.760.000 euro a valere sulle disponibilità relative al 2006;

370.000 euro a valere sulle disponibilità relative al 2007.

2.2. Il contributo definitivo verrà determinato, entro l'importo massimo indicato al punto 2.1, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione agli esiti della gara per l'affidamento dell'esecuzione degli interventi. A tal fine il soggetto aggiudicatore provvederà a trasmettere al suddetto Ministero, entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva dei lavori, il nuovo quadro economico. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a comunicare a questo Comitato l'entità del contributo come sopra quantificato. Le economie realizzate sul contributo a carico del FAS verranno destinate da questo Comitato al finanziamento di altri interventi inclusi nel citato elenco A della delibera 21/2004, con le modalità indicate al punto 1.1.5 della richiamata delibera. Il termine massimo per l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, tenendo conto del tempo intercorso dalla presentazione della relazione dell'UVER citata in premessa, è fissato in sei mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera. Entro sessanta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva si darà inizio alle attività secondo quanto previsto dall'art. 140, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999. In caso di mancato rispetto di tali termini l'intervento s'intende definanziato.

2.3. Il contributo di cui al precedente punto 2.1 sarà corrisposto al soggetto aggiudicatore, compatibilmente con le disponibilità di cassa e nei limiti degli importi annui specificati al punto richiamato, secondo le seguenti modalità:

20% quale anticipazione all'atto dell'affidamento dei lavori, a richiesta del soggetto aggiudicatore;

25% su dichiarazione del responsabile unico del procedimento (RUP) dell'avvenuta utilizzazione dell'80% di quanto anticipato;

25% su dichiarazione del RUP dell'avvenuta utilizzazione dell'80% di quanto anticipato con le precedenti due rate;

25% su dichiarazione del RUP dell'avvenuta utilizzazione dell'80% di quanto anticipato con le precedenti tre rate;

5% su dichiarazione del RUP dell'avvenuta ultimazione dei lavori ivi comprese le operazioni di collaudo dell'opera.

3. Clausole finali.

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti attinenti al progetto definitivo dell'intervento «Acquedotto molisano centrale ed interconnessione con lo schema Basso Molise» approvato con la presente delibera.

3.2. Il predetto Ministero provvederà ad accertare che il progetto esecutivo recepisca le prescrizioni che, secondo quanto indicato nell'allegato, debbono essere recepite in tale fase progettuale. Il soggetto aggiudicatore verificherà che, nelle fasi successive all'approvazione del progetto esecutivo, vengano attuate le altre prescrizioni di cui al citato allegato, dandone assicurazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3.3. Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4. In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera dovrà contenere una clausola — che fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni — ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera.

3.5. Eventuali ritardi e criticità nella realizzazione dell'opera saranno evidenziati nelle relazioni che l'UVER, sulla base delle informazioni fornite dalla menzionata struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di altre informazioni acquisite autonomamente, trasmetterà al Comitato tecnico per l'accelerazione istituito dal punto 2 della delibera n. 21/2004.

3.6. Il CUP G59J04000020001 assegnato al progetto in argomento, ai sensi delle delibere n. 143/2002 e 24/2004, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame.

Roma, 29 marzo 2006

Il Presidente
BERLUSCONI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 26 luglio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 139

ALLEGATO 1

PRESCRIZIONI, RACCOMANDAZIONI
PROGRAMMA INTERFERENZE

Schema idrico Regione Molise - Acquedotto molisano centrale ed interconnessione con lo schema Basso Molise - Progetto definitivo.

PRESCRIZIONI.

1) Nell'ambito degli affidamenti della gestione dei servizi idrici, sarà opportunamente tenuto conto che le opere sono state interamente finanziate con fondi pubblici. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

2) Qualora l'approvazione del Piano stralcio assetto idrogeologico non intervenisse nei termini previsti per le procedure di affidamento ad appalto integrato, il progetto e la realizzazione del ramo periferico Petacciato M. e Montenero M. saranno stralciati. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

3) L'importo della progettazione esecutiva e l'importo delle spese tecniche rappresentano limiti massimi di spesa e in sede di progetto esecutivo dovranno essere determinati analiticamente alla luce della normativa vigente sulle opere pubbliche e delle attività effettivamente svolte dai tecnici incaricati. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

4) Gli oneri relativi alla redazione del piano di sicurezza dovranno essere stralciati dalle somme oggetto di appalto e conglobati tra le spese tecniche in quanto la relativa prestazione attiene alle competenze dell'amministrazione appaltante; analogamente le somme relative alle prestazioni svolte dai tecnici dell'ERIM (conglobate nelle spese generali) potranno essere riconosciute ammissibili sulla base delle effettive attività svolte e delle aliquote percentuali fissate dal regolamento interno per la ripartizione degli incentivi previsti dall'art. 18 della legge n. 109/1994 o, in mancanza, del regolamento regionale pubblicato nel supplemento ordinario del B.U.R.M. n. 10 del 16 maggio 2000. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

5) Prima dell'appalto il progetto definitivo dovrà essere integrato con tutti gli elaborati previsti dall'art. 36, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e non solo dal cronoprogramma presentato. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

6) Le somme previste per espropriazioni nel quadro economico sono da considerarsi puramente indicative e dovrà procedersi alla determinazione dell'effettiva indennità di esproprio sulla base delle tariffe unitarie e della normativa vigente al momento della definizione degli atti espropriativi. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del responsabile del procedimento.

7) Prima dell'appalto il responsabile del procedimento dovrà verificare l'avvenuta ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni ed osservazioni formulate con la conseguente rimodulazione del quadro economico. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

AMBIENTALI.

In sede di redazione del progetto esecutivo.

8) Nella definizione architettonica dei manufatti fuori terra (quali i ponti canale e le condotte aeree) saranno adottati materiali di rivestimento di tipo tradizionale o simili a questi. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

9) Al fine di sottolineare la funzione dell'acquedotto, che è quella di condurre l'acqua dalle sorgenti situate nell'Appennino alla fascia costiera, e quindi per evidenziare il legame che si stabilisce tra le risorse dell'area montana delle quali la principale è l'acqua e le attività e gli insediamenti che si sviluppano nella zona litoranea, si ritiene necessario che vengano effettuate, tramite una progettazione di dettaglio, le seguenti azioni di miglioramento paesaggistico:

sui pannelli di rivestimento dei ponti tubo siano disegnate delle linee ondulate longitudinalmente all'asse della condotta colorando le superfici contenute tra le due linee vicine con tinte che vanno (partendo dal basso verso l'alto) dall'azzurro più intenso al celeste in modo da richiamare le onde di un corso d'acqua; all'attacco con il terreno i ponti tubo vengano rivestiti con materiale che abbia caratteristiche simili a quello rinvenibile nel sottosuolo del territorio circostante (quindi, a seconda del tipo di formazione geologica, argilla o calcare) e tale rivestimento avvenga per una lunghezza di m. 2.00: ciò consentirà di percepire la penetrazione della condotta all'interno del terreno facendo sentire il ponte tubo come riemersione dalle viscere della terra della condotta; i sostegni del ponte tubo siano trattati come semplici appoggi e, quindi, come elementi privi di una decisa caratterizzazione architettonica;

lungo la condotta interrata, al di sopra di questa al livello del terreno, vengano posti cartelli nei quali vengano riprodotte le stesse onde che sono state descritte a proposito delle pareti del ponte tubo; vengano creati punti informativi nei quali vengano spiegate con apposita tabellonistica le motivazioni alla base della condotta.

La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

10) Prima dell'inizio dei lavori si dovrà dare corso, per le aree di interesse, alla pubblicazione di cui all'art. 21 del regio decreto n. 1126/1926. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Corpo forestale dello Stato.

In fase di realizzazione.

11) Verrà posta particolare cura nella ricostituzione dell'attuale situazione morfologica e agronomico-forestale delle aree interessate dai lavori con particolare riguardo al ripristino della vegetazione spondale dei corsi d'acqua. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

12) Per i lavori in alveo, o in prossimità dell'alveo, saranno evitati i periodi di vulnerabilità ambientale delle specie censite nei rispettivi siti d'importanza comunitaria. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

13) Particolari cure dovranno essere adottate in fase di cantiere nell'attraversamento dei tratturi. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

14) Durante l'esecuzione dei movimenti terreno per il rifacimento delle condotta idrica non dovranno crearsi dislivelli con terreni limitrofi e dovrà essere assicurato il naturale deflusso delle acque superficiali e non. Tali lavori dovranno essere eseguiti in conformità della P.M.P.F. vigenti in Provincia di Campobasso e dovranno essere condotti in maniera tale da non arrecare danni a persone o cose e da non compromettere la stabilità del terreno. In particolare l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio di regolare autorizzazione-concessione, se trattasi di strade od edifici e di autorizzazione ambientale, se i movimenti di terreno ricadono in zone sottoposte a vincolo paesaggistico o in quelle comprese nell'elenco di cui decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999. A lavori ultimati occorrerà provvedere al pareggiamento del terreno. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Corpo forestale dello Stato.

TECNICHE.

In sede di redazione del progetto esecutivo.

15) Prima dell'appalto si verificherà la possibilità di procedere all'adeguamento di tracciato nel comune di Limosano (Campobasso), secondo le indicazioni seguenti, dando corso alle conseguenti necessarie attività:

il tracciato compreso dalla particella n. 277 sino alla particella 340 del foglio 17, deve essere spostato a valle;

il tracciato compreso tra la particella 66 del foglio 19 e la particella 139 del foglio 20, deve essere realizzato a ridosso della SP n. 73;

le opere previste sulla particella 147 del foglio 20 e precisamente l'impianto di sollevamento, nonché il tratto di condotta successivo, devono essere previsti e realizzati sul versante opposto, la cui area è di proprietà comunale.

La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

16) Prima dell'appalto si verificherà la possibilità di procedere all'adeguamento di tracciato nel comune di S. Angelo Limosano (Campobasso), secondo le indicazioni seguenti, dando corso alle conseguenti necessarie attività:

il tracciato della condotta compresa dal punto 229 al punto 238 della planimetria allegata al progetto definitivo deve essere spostato a ridosso della SP n. 73 Diramazione Bifernina, in modo da superare il punto altimetrico a quota 878 sul versante nord-ovest;

il tratto della condotta da realizzare compresa dal punto 223 al punto 215 deve essere spostato sulla strada provinciale.

La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

17) Per i tronchi 68 - 68A, 68° - 68B, 68B - 43, 43 - 89, 89 - 92, 92° - 100A, 93A - 56A laddove essi attraversano aree a diversa pericolosità idraulica sarebbe opportuno, al fine di consentire una corretta manutenzione e gestione dell'opera, evitare il posizionamento di pozzetti di manovra soprattutto per le aree a pericolosità P2 e P3 cioè per quelle aree allagabili con maggiore frequenza. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura dell'Autorità di bacino interregionale.

18) Per i tronchi 68 - 68B, 68B - 80, 68B - 39, 68B - 43, 43 - 43A, 43 - 89, 89 - 89A - 89B - 101 - 101A, 89 - 92 - 100A, 93A - 56 - 56A - 56B, laddove il tracciato dell'acquedotto attraversa aree a pericolosità da frana e qualora risultasse che non è possibile scegliere soluzioni progettuali alternative, sarà opportuno adottare ogni accorgimento per la corretta realizzazione e conservazione dell'opera. In sostanza sarà opportuno prevedere modalità costruttive che tengano conto delle particolari sollecitazioni derivanti dalle condizioni geologiche esistenti nonché prevedere opere di difesa dell'infrastruttura e/o interventi di sistemazione e bonifica dei terreni impegnati dalla stessa, anche a seguito di eventuali ulteriori indagini e studi di dettaglio o della valutazione dei risultati di monitoraggi strumentali (inclinometrici e piezometrici). La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura dell'Autorità di bacino interregionale.

19) In fase di progettazione esecutiva per le opere di particolare importanza e nelle zone a maggiore pericolosità geologica andranno eventualmente eseguite, se ritenute necessarie, ulteriori indagini e studi di dettaglio e/o verifica della soluzione progettuale, ciò anche a seguito dei dati inclinometrici e piezometrici le cui letture vanno proseguite nel tempo. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

20) In sede esecutiva saranno maggiormente curati i raccordi con i sistemi idrografici naturali a garanzia del normale deflusso delle acque. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

RACCOMANDAZIONI TECNICHE.

In sede di redazione del progetto esecutivo.

21) È auspicabile che durante la realizzazione dell'opera vengono lasciati due allacci nelle zone indicate nella planimetria allegata al documento del comune di Colle d'Anchise prot. n. 338 del 9 febbraio 2004.

22) Nell'area di Petacciato, classificata a rischio idrogeologico «molto elevato» R4 e attraversata dalla condotta che si snoda a valle della strada Adriatica a ridosso della spiaggia, opportune soluzioni tecniche, quali valvole di interruzione di flusso, in caso di attivazione del fenomeno franoso potrebbero essere valutate per superare il vincolo imposto dalla classificazione dell'area.

PROGRAMMA INTERFERENZE.

23) Il soggetto aggiudicatore dovrà inviare il progetto esecutivo, al fine di dare corso alla risoluzione delle interferenze delle condotte, con servizi e viabilità, ai seguenti enti:

Amministrazione provinciale di Campobasso;

Amministrazioni dei seguenti comuni: S. Polo Matese, Colle d'Anchise, Baranello, Busso, Casalciprano, Castropignano, Ripalimosani, Fossato Montavano, Limosano, S. Angelo Limosano, Putrella Tifernina, Lucito, Castelbottaccio, Morrone del Sannio, Lupara, Guardialfiera, Palata, Larino, S. Martino in Pensilis, Portocannone, Campomarino, Termoli, Guglionesi, Setacciato, Montenero di Bisaccia;

RFI;

ANAS;

Autostrade per l'Italia S.p.a.;

Consorzio di bonifica integrale Larinese;

Cooperativa Coteb;

Nucleo Industriale di Termoli;

S.N.A.M. Rete Gas.

Gli attraversamenti saranno regolamentati secondo la vigente normativa tecnica di settore.

24) In riferimento alle interferenze con il metanodotto di proprietà SNAM:

il sistema di protezione catodica della condotta dell'acquedotto dovrà essere realizzato in conformità con le norme UNI 9782 e A.P.C.E. in vigore (in particolare la posizione degli anodi sacrificali utilizzati per la protezione catodica attiva a corrente impressa); a fine lavori si dovranno effettuare, in contraddittorio, misure registrate del potenziale della condotta per evidenziare eventuali interferenze elettriche tra i due sistemi di protezione catodica, come riportato nella norma UNI 9783 e concordare soluzioni;

nel caso di incrocio a distanza inferiore o uguale ad 1,00 m tra le superfici affacciate della condotta verrà interposta un'idonea protezione meccanica non metallica (lastra in calcestruzzo o simili). Tale protezione non è richiesta qualora per altri motivi il metanodotto esistente sia già protetto con cunicolo in calcestruzzo, tubo di protezione o altro manufatto equivalente;

nel punto di incrocio dovrà essere realizzato un punto di misura elettrica di protezione catodica su entrambe le condotte e ubicati in contenitori diversi; la saldobrasatura sulla condotta SNAM dovrà essere effettuata da personale specializzato di quest'ultima società;

in relazione alla realizzazione di eventuali opere accessorie all'acquedotto in progetto, quali canalizzazioni, pozzetti, armadi di controllo, ecc., si dovrà tener conto che i metanodotti, in pressione ed esercizio, sono asserviti con atti che prevedono una fascia entro la quale non è consentito realizzare opere di qualsiasi genere e natura. La fascia di rispetto di cui sopra risulta essere di m 13 per parte dall'asse della condotta DN 500 e m 20 per parte dall'asse della condotta DN 1200. Per eventuali lavori all'interno della fascia asservita si dovrà preventivamente far riferimento al Centro SNAM di Vasto.

25) Le interferenze con le opere di competenza RFI saranno regolate mediante stipula di apposita convenzione con la società Federservizi S.p.A., come da nota RFI/DM.DIBA.444 del 16 febbraio 2004.

26) In riferimento alle interferenze con il tracciato autostradale A/14 Bologna-Bari-Taranto tronco Cattolica-Poggio Imperiale, necessarie per la realizzazione dell'opera, il soggetto aggiudicatore provvederà a sottoscrivere apposita convenzione che regoli i rapporti tra lo stesso e la Società Autostrade. I progetti esecutivi di ogni singolo attraversamento della proprietà autostradale dovranno essere redatti secondo lo schema di cui all'allegato (1) alla nota prot. n. 000149/04 del 16 gennaio 2004. Per i tratti di condotta in parallelismo, ovvero ricompresi nel vincolo a tutela autostradale in base alla legge n. 729/1961, decreto interministeriale n. 1404/1968 e circ. appl. n. 5980 del 1970 del Ministero dei lavori pubblici ci si dovrà attenere a quanto riportato nell'allegato (2) di cui alla nota citata prot. n. 000149/04 del 16 gennaio 2004.

ALLEGATO 2

SCHEMI IDRICI REGIONE MOLISE - ACQUEDOTTO MOLISANO CENTRALE ED INTERCONNESSIONE CON LO SCHEMA BASSO MOLISE - PROGETTO DEFINITIVO

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai decreti interministeriali 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente modificato e integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti. La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei subappalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.). Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto defintivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che — oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990 — preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione — vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 — l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge n. 55/1990 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato art. 18 della legge n. 55/1990, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50 mila euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche — di cui all'art. 1-*septies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni — ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:

a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;

b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

06A07469

DELIBERAZIONE 6 aprile 2006.

Rivisitazione programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). (Deliberazione n. 130/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste la decisione comune n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in data 23 luglio 1996 sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e la decisione comune n. 1346/2001/CE in data 22 maggio 2001, che ha modificato gli schemi della suddetta rete onde integrarvi i porti di navigazione interna e i porti marittimi;

Visto il «libro bianco sulla politica europea dei trasporti» di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2001) n. 370 del 12 settembre 2001;

Visto il Master plan dei corridoi TEN-T approvato dal Consiglio dell'Unione europea nel dicembre 2003 e revisionato con decisione n. 884/2004/CE del 29 aprile 2004, che — tra l'altro — individua i progetti prioritari per i quali l'inizio dei lavori è previsto entro il 2010 includendo, in particolare, per l'Italia l'asse ferroviario Berlino-Palermo, l'asse ferroviario Lione-Budapest, le autostrade del mare, l'asse ferroviario Lione/Genova-Rotterdam/Anversa, e inserisce il progetto «autostrade del mare» tra i progetti della lista revisionata;

Visto il Piano generale dei trasporti e della logistica (P.G.T.L.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, che, tra l'altro, individua misure intese a superare, nel lungo periodo, il monomodalismo stradale, sviluppando modalità alternative ai trasporti e conferendo rilevanza centrale all'intermodalismo e alla logistica;

Visto il Documento di programmazione economica e finanziaria 2002-2006 (DPEF), che, tra le principali iniziative di politica economica, prevede la realizzazione di un programma di opere pubbliche ritenute strategiche per lo sviluppo e la modernizzazione del Paese, stimando l'importo complessivo del programma in 100.000 miliardi di lire (51.646 Meuro) distribuito nell'arco dell'intera legislatura, con finanziamento per il 50% a carico del bilancio pubblico e per il 50% mediante ricorso al project-financing, e prevedendo l'emanazione di apposito strumento legislativo volto ad imprimere la necessaria accelerazione all'iter realizzativo delle opere incluse nel programma;

Visto l'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), recante disposizioni per la predisposizione del Programma delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 reca modifiche al citato art. 1 della legge n. 443/2001 e stanzia limiti di impegno quindicennali per l'attuazione del Programma;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, in particolare, l'art. 80, comma 21, che prevede, nell'ambito del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001 la predisposizione, da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un «Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici», con particolare riguardo a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico, e che dispone la sottoposizione di detto piano a questo Comitato che, sentita la Conferenza unificata, ripartisce le risorse, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, che

rifinanzia l'art. 13 della legge n. 166/2002;

dispone all'art. 3, comma 91, che al citato «Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici» sia riservato un importo non inferiore al 10% delle risorse di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 166/2002, disponibili al 1° gennaio 2004;

prevede che le richieste di finanziamento, anche parziale, a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma, siano corredate da un piano economico-finanziario redatto secondo uno schema approvato da questo Comitato (art. 4, commi 134 e seguenti);

integra, all'art. 4, comma 151, l'art. 1 della legge n. 443/2001, includendo in Programma anche le opere intese ad «assicurare efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali»;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede nuovi contributi quindicennali a decorrere dal 2007, per il rifinanziamento del Programma;

Vista la propria delibera 2 novembre 2000, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 296/2000), assunta ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, e concernente l'«aggiornamento delle reti transeuropee di trasporto (TEN-T)»;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002, supplemento ordinario), con la quale è stato approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la propria delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207/2005), concernente l'integrazione del primo programma di cui alla delibera citata al precedente alinea;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* n. 257/2004), con la quale questo Comitato — nel ripartire le risorse per le aree sottoutilizzate recate dalla citata legge n. 3 350/2003 (FAS) — ha riservato 1.130 Meuro alla «manovra di accelerazione del Programma di infrastrutture strategiche nel Mezzogiorno» e 40 Meuro per «progettazione RFI nel Mezzogiorno», e vista la delibera 29 settembre 2004, n. 21 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275/2004), con la quale questo Comitato ha finalizzato le risorse destinate alla citata «manovra di accelerazione», redigendo la graduatoria degli interventi eleggibili a finanziamento in relazione ad un indicatore complesso, calibrato anche sullo stato di «maturazione» del progetto;

Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 91 (*Gazzetta Ufficiale* n. 112/2005, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 158/2005), con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, allocato parte dei 40 Meuro riservati alle «progettazioni RFI nel Mezzogiorno», riservandosi di finalizzare la parte residua allorché fossero disponibili le valutazioni dei Ministeri competenti in merito alle soluzioni individuate negli studi effettuati per gli interventi a sud di Battipaglia e richiamati al punto 5 della «presa d'atto»;

Vista la delibera 27 maggio 2005, n. 34 (*Gazzetta Ufficiale* n. 235/2005), con la quale questo Comitato ha riservato, a valere sulle risorse per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ulteriori 637,5 Meuro alla «manovra di accelerazione del primo programma delle infrastrutture strategiche» nel Mezzogiorno e vista la delibera 29 luglio 2005, n. 98 (*Gazzetta Ufficiale* n. 245/2005), con la quale sono state finalizzate dette risorse nonché ulteriori 300 Meuro, già accantonati con la succitata delibera n. 34/2005 ed ora finalizzati genericamente al programma di accelerazione;

Vista la delibera 15 luglio 2005, n. 79, con la quale questo Comitato ha formulato le proprie valutazioni sul documento predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e intitolato «Documento di programmazione economica e finanziaria - Programmare il territorio, le infrastrutture, le risorse», che è stato poi trasmesso alle Camere in allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2006-2009;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha approvato progetti relativi ad interventi inclusi nel Programma e/o ha assegnato finanziamenti per la progettazione e/o la realizzazione dei relativi lavori a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma stesso;

Vista, in particolare, la delibera 2 dicembre 2005, n. 147, con la quale questo Comitato — nell'approvare il progetto preliminare di «velocizzazione della linea ferroviaria Catania-Siracusa: tratta Bicocca-Targia» —

si era riservato di valutare le indicazioni sul costo aggiornato della voce «asse ferroviario Salerno-Reggio Calabria - Palermo-Catania» in sede di eventuale rivisitazione del Programma;

Vista la delibera 22 marzo 2006, n. 46, con la quale questo Comitato — nell'esprimersi sull'accordo preliminare al IV addendum al Contratto di programma con RFI — ha evidenziato la rilevanza della tratta Palermo-Catania;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 75, con la quale questo Comitato:

ha operato una ricognizione delle disponibilità destinate al programma;

ha modificato i contenuti della citata delibera n. 98/2005;

Vista la nota 24 marzo 2006, n. 18819/2006/SP, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che il primo programma delle infrastrutture strategiche, elaborato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base di un'attenta verifica delle esigenze del Paese e previa stipula di Intese generali quadro con le regioni interessate, prevede interventi articolati in quattordici sottosistemi e include soprattutto opere riconducibili al settore trasportistico, agli schemi idrici, al comparto energetico ed al comparto delle telecomunicazioni;

Considerato che gli interventi, come sottolineato nella delibera n. 121/2001, debbono essere valutati in una logica complessiva di sistema;

Considerato che, per quanto attiene in particolare agli investimenti per la mobilità, il Programma è coerente sia con il disegno di rete della TEN-T, che il Governo italiano ha concorso a determinare e della quale il Programma stesso rappresenta l'attuazione, sia con il P.G.T.L., di cui — come sopra esposto — risulta integrativo, e che il Programma stesso deve essere letto in chiave sinergica con i piani e i programmi di settore;

Considerato che la dimensione originaria del Programma era di 125.858,300 Meuro a fronte di disponibilità per 11.866,372 Meuro e che il Comitato si era riservato di procedere successivamente alla ricognizione, per i singoli interventi, delle effettive fonti di finanziamento disponibili, sulla base di schede predisposte secondo lo schema discusso nella riunione preparatoria del 17 dicembre 2001 e poi licenziate in versione aggiornata, con la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003);

Considerato che, con le integrazioni di cui alla citata delibera n. 3/2005, la dimensione finanziaria del programma, al netto degli ampliamenti effettuati *ope legis* è passata a 131.445,705 Meuro;

Considerato che il documento allegato al DPEF 2006-2009:

espone, in genere, le iniziative avviate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei quattro anni di legislatura, tra l'altro evidenziando come il progetto delle «autostrade del mare» faccia parte del Master plan dell'Unione europea e rappresenti la più rilevante iniziativa ambientalista che coinvolge i principali attori del trasporto, e sottolineando le priorità da perseguire nell'ultimo anno, soffermandosi, in tale contesto, anche sull'emergenza della logistica, poi affrontata con specifici provvedimenti che hanno portato alla redazione del «Piano nazionale della logistica», approvato da questo Comitato nella seduta del 22 marzo 2006;

fa il punto sullo stato di attuazione del Programma, sottolineando anche le criticità incontrate nell'attuazione ed evidenziandone l'impatto macroeconomico;

aggiorna parzialmente il quadro finanziario del Programma, come sopra integrato, in relazione al costo effettivo degli interventi già licenziati da questo Comitato e di quelli allora in istruttoria presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

riporta l'elenco degli interventi aggiuntivi;

Considerato che, ai sensi della citata legge n. 443/2001, integrazioni del Programma delle infrastrutture strategiche sono inserite nel Documento di programmazione economica e finanziaria previo parere di questo Comitato e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato che questo Comitato, con la citata delibera n. 79/2005, formulava un primo parere di massima favorevole sul suddetto documento, prendendo atto che il costo complessivo del Programma, al lordo delle disponibilità, era da considerare dell'ordine di oltre 173.000 Meuro, comprensivi di una percentuale d'incremento del 4,23% stimata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per fattori esogeni al settore infrastrutturale, mentre si riservava di esprimersi definitivamente sull'elenco integrativo una volta acquisita l'intesa della Conferenza unificata e previa quantificazione del costo di tutti gli interventi ricompresi in elenco;

Considerato che le Camere, nel pronunziarsi sul documento di cui sopra, hanno richiesto l'inserimento — nel Programma — anche delle opere comprese nel «piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale»;

Considerato che le regioni, nel corso dell'istruttoria svoltasi successivamente presso la Conferenza unificata, hanno formulato richieste di ulteriori interventi, in larga parte accolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha redatto in data 29 settembre 2005 una «nota aggiuntiva» comprensiva di tutti gli interventi integrativi e/o modificativi;

Considerato che la Conferenza unificata si è espressa nella seduta del 24 novembre 2005, formulando l'intesa sulla «nota aggiuntiva» di cui sopra, integrata con limitate modifiche emerse in seduta;

Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito del rilascio dell'intesa da parte della Conferenza unificata, ha redatto un testo aggiornato datato «gennaio 2006»;

Ritenuto di esprimere il proprio definitivo parere sull'elenco di opere integrativo del Programma in vista dell'inserimento nel DPEF 2007-2010 in modo da consentire alle Camere di esprimersi sugli interventi proposti dalla Conferenza unificata in data successiva all'acquisizione del parere delle Camere stesse;

Ritenuto — al fine di consentire una lettura unitaria dell'effettiva evoluzione del Programma, al netto cioè di percentuali di incremento stimate per rischi esogeni al settore — di procedere intanto ad una formale rivisitazione della delibera n. 121/2001 ed in particolare dell'allegato 1, tenendo conto :

degli aggiornamenti *ope legis* e di quelli approvati con la citata delibera n. 3/2005;

delle deliberazioni di questo Comitato che hanno validato aggiornamenti dei parametri finanziari delle infrastrutture (costo, disponibilità), anche in relazione alla subarticolazione in interventi delle voci riportate nell'allegato;

degli aggiornamenti dei parametri finanziari dei progetti in corso di istruttoria presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al momento dell'emanazione del documento programmatorio allegato al DPEF 2006-2009 (luglio 2005) e non ancora sottoposti a questo Comitato;

Ritenuto, alla chiusura della legislatura, di tracciare il bilancio della prima fase di attuazione del Programma, che nel periodo iniziale è stata interessata prevalentemente dalla predisposizione degli strumenti necessari per tale attuazione;

Delibera:

1. È approvato il prospetto allegato alla presente delibera, della quale forma parte integrante, e che sostituisce — a tutti gli effetti — l'allegato 1 della delibera n. 121/2001: la crescita di valore del Programma, pari al 38% circa, è riconducibile sia all'inserimento di nuove opere, da parte delle regioni, attraverso le intese generali quadro sia al passaggio di oltre 80% degli interventi da studi di fattibilità a progetti preliminari e, in molti casi, a progetti definitivi.

2. A seguito della rivisitazione di cui al punto precedente, effettuata sulla base di dati aggiornati di costo, correlati al più avanzato stato progettuale e all'inclusione di incrementi di costo di alcune materie prime di costruzione verificatisi dopo il 2001, sono superate le clausole delle precedenti delibere che subordinano l'imputazione di un onere maggiore — a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma — rispetto a quello considerato nella delibera n. 121/2001 alla compensazione con altre opere concernenti lo stesso territorio.

3. Questo Comitato si riserva, allorché provvederà a formalizzare l'ampliamento del Programma sulla base dei contenuti del DPEF 2007-2010, di procedere all'aggiornamento del costo dell'asse ferroviario Salerno-Reggio Calabria - Palermo-Catania sulla base del costo che, per la prima tratta, scaturirà dall'opzione prescelta dai Ministeri competenti e, per la tratta Catania-Palermo, sulla base della stima riportata nella prossima edizione del piano delle priorità degli investimenti prioritari.

Eventuali incrementi di costi di altri interventi potranno essere presi in considerazione, al di fuori di un contesto di rivisitazione generale della presente delibera, solo se non comportano oneri maggiori a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma o se comportano oneri aggiuntivi che trovino compensazione nel minor costo di altri interventi relativi alla medesima regione.

4. L'articolazione delle voci complesse di cui all'allegato 1 in subinterventi è riportata nell'allegato 2 alla presente delibera.

La presente rivisitazione del programma non modifica gli allegati numeri 2, 3 e 4 della delibera n. 121/2001, che, pertanto, mantengono la propria validità.

5. Ampliamenti del Programma, anche mediante articolazione della voce considerata nell'allegato in subinterventi, di costo complessivo superiore a quello riportato nell'allegato stesso, possono essere disposti solo a seguito dell'espletamento della procedura di cui all'art. 1 della legge n. 443/2001.

DÀ ATTO

che l'attuazione del Programma, quale risulta dai dati riportati nell'allegato, è coerente con le finalità sottese alla predisposizione del Programma stesso;

che in particolare le assegnazioni a carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002 e dai successivi rifinanziamenti sono pari a 8.980 Meuro in termini di volume di investimenti, al netto della quota riservata per il piano stralcio del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici;

che la quota a favore del Mezzogiorno si attesa sul 41%, mentre la percentuale di risorse della «legge obiettivo» assegnata al centro ed al nord è pari, rispettivamente, al 29% e al 29% e che risultano quindi pienamente rispettate le indicazioni governative sulla quota di risorse ordinarie da riservare a tale macroarea e le finalità di riequilibrio socio-economico tra le varie macroaree richiamate al punto 5 della delibera n. 121/2001;

che il volume di investimenti complessivamente mobilitato a seguito delle assegnazioni di cui sopra e a seguito dell'approvazione di progetti preliminari e/o definitivi di altri interventi in Programma è quantificabile complessivamente in 90.098 Meuro, il che conferma la funzione catalizzatrice di risorse della «legge obiettivo»;

che il 48% del volume di investimenti complessivamente mobilitato a seguito delle assegnazioni di cui sopra concerne interventi «su ferro» (ferrovie, metropolitane, ecc.), in linea con finalità ispiratrici del Piano generale dei trasporti e della logistica (P.G.T.L.) che — come ricordato in premessa — mira al superamento del monomodalismo stradale;

che il quadro della copertura del costo degli interventi sottoposti a questo Comitato, assicurata dalle citate assegnazioni e da altre disponibilità (tra cui 1.634 Meuro, assegnati a valere sulle risorse del FAS riservate alla «manovra di accelerazione del Programma»), risulta così articolato:

opere con finanziamento integrale 29,3%;

opere con finanziamento parziale 51,1%;

opere approvate in linea tecnica 19,6%;

che la copertura parziale di alcuni interventi non ha inciso sui tempi realizzativi, in quanto questo

Comitato — nel caso di opere complesse (quali il MO.S.E. e il Quadrilatero Umbria-Marche) — ha assegnato, al fine di evitare forme di immobilizzazione dei fondi ed avviare il maggior numero di interventi possibili, le risorse necessarie per i lotti funzionali realizzabili negli stessi esercizi finanziari cui è stato imputato il contributo;

che le opere approvate in linea meramente tecnica sono comprese tra quelle dotate esclusivamente di progettazione preliminare sì che questo Comitato si è riservato, per il medesimo ordine di motivazioni sopra esposto, di procedere all'assegnazione di fondi nella fase della progettazione definitiva, consentendo intanto il passaggio a tale fase progettuale successiva e favorendo così ulteriormente il riavvio del processo di progettazione che il Programma ha determinato colmando lacune particolarmente vistose nel Mezzogiorno;

che il citato documento programmatorio allegato al DPEF 2006-2009 precisava che già a luglio 2005 risultava cantierato il 25,4% degli interventi del Programma originario per un valore di circa 32.000 Meuro, il che ha generato un impatto sul PIL calcolato dal Ministero istruttore pari all'1,6%;

che l'attuazione del Programma ha formato particolare attenzione anche sotto il profilo della sicurezza e che in particolare questo Comitato ha destinato, con la citata delibera n. 19/2004, 30 Meuro per apposito programma gestito dal Ministero dell'interno, mentre le amministrazioni interessate, con decreto interministeriale integrato con decreto in data 8 giugno 2004, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002, hanno proceduto alla costituzione di un Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza sulle grandi opere, le cui linee guida sono state trasfuse in specifiche clausole nelle delibere emanate da questo Comitato con riferimento ad interventi inclusi nel Programma;

che, dopo trentacinque anni, è stato finalmente aperto al traffico l'intero asse autostradale Palermo-Messina, mentre sono stati finanziati numerosi altri lotti dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e della s.s. 106 (Jonica);

che sono stati licenziati i progetti degli assi ad alta velocità Genova-Milano e Milano-Verona;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sul «3° documento di programmazione economica e finanziaria: programmare il territorio, le infrastrutture, le risorse» nel testo licenziato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel gennaio 2006 a seguito dell'acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata

A CONDIZIONE

che l'intervento denominato «asse di collegamento tra il corridoio 1 ed il corridoio 5: asse autostradale Civitavecchia-Orte-Cesano-Mestre», ora inserito nel «quadro delle precisazioni di natura puramente formale presenti nell'allegato infrastrutture al DPEF 2006-2009» di cui alla tabella 3, venga riportato con il costo aggiornato esposto nell'informativa a questo Comitato resa nella seduta del 22 marzo 2006;

che venga quantificato il costo degli interventi, diversi dalle «nuove opere», riportati nella tabella 4 che risulti aggiuntivo rispetto a quello considerato nell'allegato alla presente delibera e venga altresì stimato l'eventuale ulteriore fabbisogno a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma;

che l'interconnessione di Corso Marche, ora inclusa tra le «precisazioni di natura meramente formale proposte dalle regioni» di cui alla tabella 6 e che costituisce invece un'opera integrativa alla linea AV Torino-Lione sulla quale questo Comitato si è già espresso favorevolmente in occasione dell'approvazione del progetto preliminare della tratta Bussoleno-Torino (delibera 3 agosto 2005, n. 119, *Gazzetta Ufficiale* n. 69/2006, supplemento ordinario) venga inserita nel Programma previa quantificazione del costo;

che vengano inserite, come richiesto dalla Corte dei conti in sede di registrazione della delibera con la quale è stato approvato il progetto preliminare della tangenziale est di Milano (delibera 29 luglio 2005, n. 95, *Gazzetta Ufficiale* n. 69/2006, supplemento ordinario), le opere complementari alla tangenziale stessa e per le quali è prevista la sottoposizione a questo Comitato della progettazione definitiva ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 190/2002;

che venga verificata, per le eventuali conseguenti rettifiche, l'esattezza delle considerazioni svolte dalla regione Toscana e dalla provincia autonoma di Trento, che segnalano discordanze rispetto alle richieste recepite dalla Conferenza unificata.

Il testo, come sopra integrato e modificato, verrà allegato al DPEF 2007-2010, da sottoporre alle Camere entro il luglio 2006.

INVITA

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

a riferire, in una delle prossime riunioni di questo Comitato, sullo stato di attuazione della TEN-T e delle ulteriori iniziative adottate in sede comunitaria nel settore del trasporto anche verso Paesi terzi;

a sottoporre, non appena possibile, a questo Comitato, avvalendosi anche della collaborazione della RAM, costituita quale società di scopo il 17 marzo 2004 e controllata di «Sviluppo Italia», un articolato «master plan» delle «autostrade del mare» sia con riferimento allo scenario nazionale che al più ampio contesto euromediterraneo, quantificando anche il fabbisogno finanziario correlato all'attuazione degli interventi inerenti detto programma ed individuando le risorse disponibili a livello comunitario, nazionale e locale e le possibili forme di partenariato pubblico-privato.

Roma, 6 aprile 2006

Il Presidente
BERLUSCONI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 31 luglio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 167

ALLEGATO 1

INFRASTRUTTURE STRATEGICHE	DELIBERA N. 121/2001		AGGIORNAMENTO APRILE 2006			
	COSTO	DISPONIBILITA'	COSTO	DISPONIBILITA' assegnazioni L. 166/2002	ALTRE DISPONIBILITA'	TOTALE DISPONIBILITA'
SISTEMA VALICHI						
Traforo di sicurezza del Frejus	167,040	0,000	167,040	0,000	107,000	107,000
Frejus	1.807,599	0,000	2.278,000	0,000	92,000	92,000
Sempione	1.807,599	0,000	1.807,599	0,000	0,000	0,000
Brennero	2.502,204	0,000	2.502,204	45,000	20,000	65,000
opere di accesso ai valichi (interventi parzialmente approvati con delibere 113/2003 e 89/2004. NUOVA VOCE DPEF 2006-2009			4.600,000	0,000	2.500,000	2.500,000
Totale Valichi	**6.365,330**	**0,000**	**11.635,731**	**45,000**	**2.749,000**	**2.794,000**
CORRIDOIO PLURIMODALE PADANO						
Sistemi ferroviari						
Linea ferroviaria Aosta Martigny (NOTA INTEGRATIVA DPEF 2005-2008 motivazioni funzionali)			220,000	0,000	220,000	220,000
Asse ferroviario sull'itinerario del Corridoio 5 Lione - Kiev (Torino-Trieste)	7.901,791	0,000	11.602,000	0,000	5.190,000	5.190,000
Tratta Venezia-Udine-Vienna	671,394	0,000	671,394	0,000	0,000	0,000
Accessibilità ferroviaria Malpensa	1.133,106	391,991	2.260,987	48,529	418,876	467,405
Gronda ferroviaria merci nord Torino	1.291,142	0,000	2.375,000	0,000	65,600	65,600
Accessibilità Valtellina	90,380	64,041	90,380	0,000	64,041	64,041
Totale sistemi ferroviari	**11.087,813**	**456,032**	**17.219,761**	**48,529**	**5.958,517**	**6.007,046**
Sistemi stradali ed autostradali						
Tunnel Monte Bianco	516,457	258,228	516,457	0,000	258,228	258,228
Completamento stradale Corridoio 5	136,861	0,000	3.551,038	0,000	2.543,038	2.543,038
Accessibilità Valtellina	480,821	163,717	349,000	0,000	438,000	438,000
Accessibilità Malpensa	386,310	162,684	683,809	0,000	470,809	470,809
Autostrada Asti-Cuneo	1.086,109	381,662	1.086,109	0,000	381,662	381,662
Autostrada Cuneo-Nizza (Mercantour)	836,660	0,000	336,660	0,000	0,000	0,000
Asse stradale pedemontano (Piemontese-Lombardo-Veneto)	3.098,741	0,000	6.739,008	0,000	1.989,688	1.989,688
Asse autostradale medio padano Brescia-Milano (774,685) - Passante di Mestre (1.962,536) (a1)	2.737,222	103,291	4.072,000	113,400	1.580,000	1.693,400
riqualifica viabilità ex SS 415 Paullese			167,530	0,000	136,059	136,059
Totale sistemi stradali e autostradali	**9.279,181**	**1.069,582**	**18.601,611**	**113,400**	**7.797,484**	**7.910,884**
Totale Corridoio plurimodale padano	**20.366,994**	**1.525,614**	**35.821,372**	**161,929**	**13.756,001**	**13.917,930**
CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO - BRENNERO						
Sistemi ferroviari						
Asse ferroviario Brennero-Verona-Parma-La Spezia	1.510,636	340,600	2.506,000	0,000	340,600	340,600
Totale sistemi ferroviari	**1.510,636**	**348,608**	**2.536,000**	**0,000**	**348,608**	**348,608**
Sistemi stradali ed autostradali						
Asse autostradale Brennero-Verona-Parma-La Spezia	1.032,914	516,457	2.137,853	0,000	917,000	917,000
Totale sistemi stradali e autostradali	**1.032,914**	**516,457**	**2.137,853**	**0,000**	**917,000**	**917,000**
Totale Corridoio plurimodale Tirreno - Brennero	**2.543,550**	**865,065**	**4.673,853**	**0,000**	**1.265,608**	**1.265,608**
CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA						
Sistemi ferroviari						
Asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione)	4.379,555	785,014	7.124,500	0,000	6.204,200	6.204,200
Potenziamento sistema Gottardo	1.243,112	139,443	2.412,000	0,000	139,443	139,443
Asse ferroviario Salerno-Reggio Calabria-Palermo-Catania	12.291,674	201,418	12.291,674	19,000	2.513,000	2.532,000
Totale sistemi ferroviari	**17.914,341**	**1.125,875**	**21.828,174**	**19,000**	**8.856,643**	**8.875,643**
Sistemi stradali ed autostradali						
SS 28	278,887	72,304	469,522	9,766	62,538	72,304
Nuovo collegamento (tratto) autostradale Albenga-Garessio-Ceva/Millesimo (DPEF 2005-2008 NUOVI INTERVENTI)			260,000	0,000	260,000	260,000
Asse autostradale Cecina-Civitavecchia	1.859,245	0,000	1.359,245	0,000	0,000	0,000
Adeguamento Cassia RM-VT	180,760	0,000	295,028	6,641	0,000	6,641
Trasversale nord Orte-Civitavecchia	135,312	42,349	135,312	0,000	42,349	42,349
Adeguamento Salaria	103,291	0,000	103,291	0,000	0,000	0,000
Adeguamento SS 156	291,282	59,393	291,820	60,000	59,393	119,393
Dorsale Atina-Colli al Volturno	291,798	7,747	291,798	0,000	7,747	7,747
Pontina - A12 -Appia	1.136,205	0,000	1.984,157	259,560	18,480	278,040
Cisterna - Valmontone	309,874	0,000	741,632	100,000	0,000	100,000

INFRASTRUTTURE STRATEGICHE	DELIBERA N. 121/2001		AGGIORNAMENTO APRILE 2006			
	COSTO	DISPONIBILITA'	COSTO	DISPONIBILITA' assegnazioni L. 166/2002	ALTRE DISPONIBILITA'	TOTALE DISPONIBILITA'
A1 (Capua)-Domiziana e adeguamento	308,325	65,590	1.101,520	110,000	0,000	110,000
Asse autostradale Salerno-Reggio Calabria Asse autostradale Palermo-Messina Asse autostradale Messina-Siracusa-Gela	13.449,054	2.806,943	13.449,054	2.102,679	3.252,056	5.354,735
Nord-Sud Camastra-Gela	725,105	113,104	725,105	0,000	113,104	113,104
Agrigento-Caltanissetta-A19	619,748	0,000	619,748	0,000	594,600	594,600
Ragusa-Catania	490,634	0,000	1.268,583	0,000	149,207	149,207
Gela-Agrigento-Trapani	1.032,914	0,000	1.032,914	0,000	0,000	0,000
Palermo-Agrigento	781,399	0,000	781,399	0,000	0,000	0,000
Totale sistemi stradali e autostradali	**21.993,833**	**3.167,430**	**25.410,123**	**2.648,646**	**4.559,474**	**7.208,120**
Totale Corridoio plurimodale Tirrenico - Nord Europa	**39.908,174**	**4.293,305**	**47.238,297**	**2.667,646**	**13.416,117**	**16.083,763**
CORRIDOIO PLURIMODALE ADRIATICO						
Sistemi ferroviari						
Asse ferroviario Bologna-Bari-Lecce-Taranto	742,149	682,240	742,149	31,000	651,240	682,240
Totale sistemi ferroviari	**742,149**	**682,240**	**742,149**	**31,000**	**651,240**	**682,240**
Sistemi stradali ed autostradali						
Nuova Romea	929,622	466,361	929,622	0,000	466,361	466,361
Teramo-Giulianova-S. Benedetto del Tronto	51,646	0,000	51,646	0,000	0,000	0,000
Foggia - Cerignola	105,357	0,000	105,357	0,000	0,000	0,000
Bari - Matera	135,312	0,000	135,312	0,000	0,000	0,000
Gioia del Colle Matera	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
SS 172 dei Trulli	15,494	0,000	15,494	0,000	0,000	0,000
Ammodernamento SS 7 - SS 106	13,428	0,000	13,428	0,000	0,000	0,000
Maglie - S. Maria di Leuca	113,621	0,000	165,527	0,000	165,527	165,527
completamento funzionale SS 16 SS 613 - variante esterna di Lecce 2° stralcio (Allegato 2 delibera n. 121/2001)			36,214	0,000	25,823	25,823
Totale sistemi stradali e autostradali	**1.364,480**	**466,361**	**1.452,600**	**0,000**	**657,711**	**657,711**
Totale Corridoio plurimodale adriatico	**2.106,629**	**1.148,601**	**2.194,749**	**31,000**	**1.308,951**	**1.339,951**
CORRIDOIO PLURIMODALE DORSALE CENTRALE						
Sistemi ferroviari						
Asse ferroviario Bologna-Verona-Brennero	1.446,079	38,734	2.500,000	0,000	38,734	38,734
Asse ferroviario Milano-Firenze	1.291,142	0,000	1.291,142	0,000	0,000	0,000
Linee ferroviarie Modena-Sassuolo e Sassuolo-Reggio E. - DPEF 2005-2008 - NUOVO INTERVENTO			175,000	0,000	0,000	0,000
Totale sistemi ferroviari	**2.737,221**	**38,734**	**3.966,142**	**0,000**	**38,734**	**38,734**
Sistemi stradali ed autostradali						
Asse autostradale Variante di Valico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Nodo stradale e autostradale di Bologna	701,348	133,246	701,348	0,000	133,246	133,246
Collegamento Campogalliano-Sassuolo	175,595	175,595	284,767	0,000	284,767	284,767
Ampiamento A1 tratta A22 Borgo Panigale	139,185	139,185	139,185	0,000	139,185	139,185
Modena-Lucca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Riqualificazione E45	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale sistemi stradali e autostradali	**1.016,128**	**448,026**	**1.125,300**	**0,000**	**557,198**	**557,198**
Totale Corridoio plurimodale Dorsale centrale	**3.753,349**	**486,760**	**5.091,442**	**0,000**	**595,932**	**595,932**
PROGETTO PER LA SALVAGUARDIA DELLA LAGUNA E DELLA CITTA' DI VENEZIA: SISTEMA MO.SE.	**4.131,655**	**0,000**	**4.271,626**	**1.468,098**	**0,000**	**1.468,098**
PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA	**4.957,986**	**0,000**	**4.957,986**	**0,000**	**4.684,300**	**4.684,300**
CORRIDOI TRASVERSALI E DORSALE APPENNINICA						
Sistemi ferroviari						
Trasversale ferroviaria Orte - Falconara	1.926,384	273,722	3.023,840	0,000	0,000	0,000
Passo Corese - Rieti	335,697	0,000	792,200	90,000	1,340	91,340
Trasversale ferroviaria Taranto-Sibari-Reggio Calabria	182,309	42,866	182,309	0,000	42,866	42,866
Totale sistemi ferroviari	**2.444,390**	**316,588**	**3.998,349**	**90,000**	**44,206**	**134,206**
Sistemi stradali ed autostradali						
nodo ferrostradale Casalecchio di Reno - (Allegato 2 delibera n. 121/2001)			147,358	0,000	0,000	0,000
Valichi appenninici (E.R.)	343,444	22,208	343,444	0,000	22,208	22,208

INFRASTRUTTURE STRATEGICHE	DELIBERA N. 121/2001		AGGIORNAMENTO APRILE 2006			
	COSTO	DISPONIBILITA'	COSTO	DISPONIBILITA' assegnazioni L. 166/2002	ALTRE DISPONIBILITA'	TOTALE DISPONIBILITA'
Valichi appenninici (TOSC.)	297,996	18,592	513 141	0,000	18,592	18,592
Asse viario Fano-Grosseto (tratta marchigiana 963,192-106,907-23,241-133,762-190,073 /tratta toscana 762,807-390,908-6,714-27,872-67,189/tratta umbra 278,337-20,658-51,646-77,469)	1.358,564	106,907	1.853 564	0,000	106,907	106,907
Asse viario Marche Umbria e quadrilatero di penetrazione interna (tratta marchigiana 669,845-204-5,165-54,744-108,972/tratta umbra 285,601-25,323-59,393-81,6)	1.307,599	204,300	2.053 298	920,135	0,000	920,135
Nodo di Perugia	335,697	0,000	732 430	0,000	310,000	310,000
Strada Tre Valli	196,254	0,000	630 430	14,564	0,000	14,564
Terni-Rieti	118,785	21,175	234 741	0,000	234,741	234,741
Rieti L'Aquila Navelli	73,698	12,395	73 698	0,000	12,395	12,395
Pedemontana Abruzzo-Marche	0,000	0,000	0 000	0,000	0,000	0,000
Galleria sicurezza Gran Sasso	64,299	56,310	64 299	0,000	56,310	56,810
Bretella di collegamento meridionale A1 A14 (S. Vittore Termoli)	1.549,371	58,360	3.257 000	0,000	114,000	114,000
Benevento-Caserta-A1-Caianello-Grazzanise e variante di Caserta	1.446,079	0,000	1.883 166	171,788	0,000	171,788
Asse Nord-Sud Tirrenico-Adriatico: Lauria-Contursi-Grottaminarda-Termoli-Candela	1.737,877	191,089	4.493 000	0,000	191,089	191,089
Salerno-Potenza-Bari	111,555	38,734	111 555	0,000	38,734	38,734
Murgia-Pollino	582,047	0,000	582 047	0,000	0,000	0,000
Corridoio jonico: Taranto-Sibari-Reggio Calabria	3.098,741	243,768	3.098 741	0,000	918,430	918,430
Totale sistemi stradali e autostradali	**13.617,006**	**974,038**	**19.934,664**	**1.106,487**	**2.023,906**	**3.130,393**
Totale Corridoi trasversali e dorsale appenninica	**16.061,396**	**1.290,626**	**23.932,903**	**1.196,487**	**2.068,112**	**3.264,599**
SISTEMI URBANI						
Milano stazione ferroviaria	43,899	0,000	124 130	16,402	107,728	124,130
Accessibilità metropolitana Fiera di Milano	207,470	41,317	300 000	110,283	154,117	264,400
Accessibilità Fiera di Milano	195,221	0,000	387 140	182,755	204,385	387,140
Torino stazione ferroviaria	18,944	0,000	53 754	13,718	25,640	39,358
Torino metropolitana	787,597	0,000	787 597	0,000	0,000	0,000
Monza metropolitana	376,497	0,000	1.040 099	229,669	206,328	435,997
Brescia metropolitana	405,419	0,000	607 105	40,000	561,929	601,929
Venezia e Mestre stazioni ferroviarie	12,395	0,000	29 965	10,011	19,954	29,965
Verona stazione ferroviaria	16,527	0,000	21 172	17,541	3,631	21,172
Veneto sistema metropolitano	278,722	0,000	320 000	0,000	110,000	110,000
Metropolitana lagunare di Venezia (DPEF 2005-2008 - NUOVI INTERVENTI)			290 000	0,000	290,000	290,000
Trieste penetrazione grande viabilità nord	516,457	0,000	516 457	0,000	0,000	0,000
Bologna stazione ferroviaria	36,152	0,000	56 371	33,323	23,048	56,371
Bologna metropolitana	377,977	154,937	877 977	3,126	186,361	189,986
Modena metropolitana	0,099	0,000	0 099	0,000	0,000	0,000
Costa romagnola metropolitana	2,582	0,000	112 962	42,857	50,743	93,600
Genova stazione ferroviaria	20,658	0,000	39 763	17,622	22,141	39,763
Genova metropolitana	263,393	0,000	263 393	0,000	0,000	0,000
Nodo stradale e autostradale di Genova	2.765,110	0,000	2.765 110	0,000	326,000	326,000
Firenze stazione ferroviaria	10,329	0,000	19 698	7,232	12,466	19,698
Firenze sistema tranviario	212,780	0,000	212 780	0,000	0,000	0,000
Roma stazione ferroviaria	56,810	0,000	120 286	102,309	17,977	120,286
Roma (C 2.272,41-909,481-0-113,621-227,241) / GRA	2.392,159	117,752	3.660 494	708,230	1.415,208	2.123,438
nodo urbano di Roma (solo procedure)			1.392 000	0,000	1.392,000	1.392,000
Viabilità complementare dell'autostrada Roma-aeroporto Fiumicino (DPEF 2005-2008 - NUOVI INTERVENTI)			150 000	0,000	150,000	150,000
Area Castelli	232,406	0,000	232 406	0,000	0,000	0,000
Napoli stazione ferroviaria centrale P.za Garibaldi	21,691	0,000	68 871	23,114	45,757	68,871
Napoli metropolitana	3.305,022	1.716,700	3.305 022	315,000	1.401,700	1.716,700
Napoli risanamento del sottosuolo	206,583	0,000	206 583	37,500	0,000	37,500
Bari tangenziale	51,646	0,000	51 646	0,000	0,000	0,000
Bari stazione ferroviaria	19,625	0,000	25 391	14,784	10,607	25,391
Bari nodo ferroviario e metropolitana	340,862	0,000	340 862	0,000	84,000	84,000
Palermo stazione ferroviaria	8,780	0,000	13 838	4,754	14,084	18,838
Linea metropolitana di Messina	2,066	0,000	2 066	0,000	0,000	0,000

INFRASTRUTTURE STRATEGICHE	DELIBERA N. 121/2001		AGGIORNAMENTO APRILE 2006			
	COSTO	DISPONIBILITA'	COSTO	DISPONIBILITA' assegnazioni L. 166/2002	ALTRE DISPONIBILITA'	TOTALE DISPONIBILITA'
Interventi mirati alla sistemazione dei nodi urbani di Villa S. Giovanni e Messina complementari alla realizzazione del Ponte (DPEF 2005-2008 - NUOVI INTERVENTI)			600,000	0,000	300,000	300,000
Nodo di Catania	516,457	0,000	932,000	101,610	0,000	101,610
Totale Sistemi urbani	**15.366,144**	**2.030,709**	**20.515,837**	**2.031,839**	**7.136,307**	**9.168,146**
PIASTRA LOGISTICA EURO MEDITERRANEA DELLA SARDEGNA adeguamento SS 131 (Cagliari-Sassari; Nuoro-S. Teresa di Gallura) 671,394-25,823-100,709-147,19/SS-Alghero 103,291-1,549-15,494-22,724/porto di Olbia 51,646-5,165-12,911-12,911/porto di Golfo Aranci 20,658-0,775-3,873-7,747/porto di Porto Torres 8,263-0,207-0,826-4 648	1.165,127	0,000	2.086,340	124,044	304,296	**428,340**
HUB PORTUALI Ancona 100,291-25,020-25,020-51,646/Civitavecchia 110,705-0,615-49,060-54,220/Taranto 51,646-2,502-10,329-20,660/allacciamenti plurimodali Genova-Savona-La Spezia 1.807,599-36,152-144,606-134 279/Trieste piattaforma logistica 414,198-29,954-5,165-30,987-77,469/Na-Sa 154,937-5,165-10,329-20,658	2.650,457	29,955	3.286,730	83,523	491,380	**574,903**
HUB INTERPORTUALI scalo merci Foggio Mirteto 250,220-0-5,165-0/Gioia Tauro 92,962-5,165-15,494-30,987/Nola-Battipaglia-Marcianise 361 520-14 461-22,724-29,954/area romana 149,772-10,329-25,823-25,823/Segrate 113,621-1,5493-0-0/Jesi 87 798-10 329-20,658-25,823/centro merci Novara 296,963-162,684-4,132-0-0/area brindisina 61,975-1,033-0-0/Catania 10,846-9,813-3,099-2,582-5,165/Termini Imerese 1,549-1,549-0-0/Livorno Guasticce 25,823-2,582-5,165-7,747/piastra logistica umbra 14,719-1,549-7,747-5,681/conca di accesso e attrezzature porto di Cremona 57,843-23,241-1,033-6,197-18,076	1.533,349	195,737	1.664,477	125,209	451,604	**576,813**
ALLACCIAMENTI FERROVIARI E STRADALI GRANDI HUB AEROPORTUALI	**309,874**	**0,000**	**1.649,456**	172,112	**817,649**	**989,761**
SCHEMI IDRICI						
Interventi per l'emergenza idrica nel mezzogiorno continentale e insulare	4.641,398	0,000	4.678,053	623,624	992,457	1.616,081
Totale Schemi idrici	**4.641,398**	**0,000**	**4.678,053**	**623,624**	**992,457**	**1.616,081**
PIANO DEGLI INTERVENTI NEL COMPARTO ENERGETICO	0,000	0,000	597,000	0,000	597,000	**597,000**
PIANO DEGLI INTERVENTI NEL COMPARTO DELLE TELECOMUNICAZIONI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
mantenimento in efficienza edifici sedi di organismi istituzionali			304,659	250,000	54,659	**304,659**
edilizia scolastica			193,884	0,000	193,884	**193,884**
TOTALE IN MEURO	**126.861,410**	**11.866,372**	**173.402,386**	**8.980,511**	**49.491,257**	**58.471,768**

MEZZOGIORNO			MEZZOGIORNO			
TOTALE IN MEURO	**56.670,402**	**6.237,766**	**65.119,717**	**3.678,897**	**20.827,149**	**24.506,046**
PERCENTUALI SUL TOTALE NAZIONALE	**45,0%**	**52,6%**	**37,6%**	**41,0%**	**35,7%**	**41,9%**

ALLEGATO 2

In corsivo i subinterventi per i quali è intervenuta deliberazione del CIPE

PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE

SISTEMA VALICHI
Traforo di sicurezza del Frejus
Frejus
- *nuovo collegamento ferroviario transalpino Torino-Lyon*

Sempione
- Linea Novara-Borgomanero-Sempione: raddoppio Vignale-Oleggio-Arona (accesso da sud)

Brennero
- *asse ferroviario Monaco-Verona: galleria di base del Brennero*

Opere di accesso ai valichi (interventi parzialmente approvati con delibere 113/2003 e 89/2004)

CORRIDOIO PLURIMODALE PADANO
Sistemi ferroviari
Linea ferroviaria Aosta-Martigny
Asse ferroviario sull'itinerario del Corridoio 5 Lione - Kiev (Torino-Trieste)
- *linea AV/AC Milano-Verona*
- *collegamento ferroviario AV/AC Verona-Padova*
- nodo di Verona
- AV Venezia-Trieste

Tratta Venezia-Udine-Vienna
Accessibilità ferroviaria Malpensa
- *raddoppio linea ferroviaria Milano-Mortara: tratta Cascina Bruciata-Parona Lomellina*
- *potenziamento linea Rho-Arona: tratta Rho-Gallarate*
- *nuova collegamento transfrontaliero Arcisate-Stabio: tratta Arcisate-confine di Stato*
- *riqualificazione linea ferroviaria Saronno-Seregno*
- *linea ferroviaria Novara-Seregno: variante di Galliate*
- accessibilità da nord a Malpensa

Gronda ferroviaria merci nord Torino
- *nuovo collegamento ferroviario nodo urbano di Torino: potenziamento linea ferroviaria Torino-Bussoleno e cintura merci*

Accessibilità Valtellina
Sistemi stradali ed autostradali
Tunnel Monte Bianco
Complemento stradale Corridoio 5
- *raccordo Villesse-Gorizia: adeguamento a sezione autostradale*
- *ampliamento autostrada A4 da Quarto d'Altino a Villesse*
- *raccordo autostradale A4-Val Trompia*
- *raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari*
  potenziamento 3^ corsia A4 tratta veneta e friulana
- A4 Torino- Milano
- riqualificazione SS 13 Ronche-conf. Provincia Pordenone
- SS 56
- collegamento SS 13-A23 SS 464
- opere integrate al passante di Mestre e asse di viabilità tangenziale di Cortina

Accessibilità Valtellina
- *SS 38 lotto 1 variante di Morbegno dallo svincolo di Fuentes (compreso) allo svincolo del Tartano (compreso)*
- SS 38 Stazzona-Lovero 1° stralcio
- Tangenziale di Sondrio

Accessibilità Malpensa
- *collegamento stradale, in variante alla SS 341 Gallaratese, tra Samarate e confine provinciale - tratto A8-SS 527*
- *accessibilità Malpensa: collegamento SS 11 Padana superiore a Magenta - tang. Ovest Milano, variante Abbiategrasso e adeguamento in sede SS 494 Abbiategrasso nuovo ponte Ticino*
- SS 33 variante Sempione

Autostrada Asti-Cuneo
- tangenziale di Cuneo

Autostrada Cuneo-Nizza (Mercantour)

Asse stradale pedemontano (Piemontese-Lombardo-Veneto)
- *pedemontana lombarda: collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico Gaggiolo ed opere ad esso connesse*
- *Bergamo-Lecco sistema pedemontano e opere complementari - collegamento Calusco d'Adda-Terno d'Isola*
- *Bergamo-Lecco sistema pedemontano e opere complementari: variante Cisano Bergamasco ex SS 639 dei laghi di Pusiano e Garlate*

Asse autostradale medio padano Brescia-Milano (774,685) - Passante di Mestre (1.962,536) (a1)
- *passante di Mestre*
- *collegamento autostradale tra le città di Milano e Brescia*
- *tangenziale est esterna di Milano*

riqualifica viabilità ex SS 415 Paullese
- *Riqualifica viabilità ex S.S. 415 Paullese – Potenziamento della tratta Peschiera Borromeo – Spino d'Adda (escluso ponte sull'Adda)*
- *riqualifica viabilità ex SS 415 Paullese: Potenziamento della tratta Peschiera Borromeo – Spino d'Adda lotto ponte sull'Adda*

CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO - BRENNERO
Sistemi ferroviari
Asse ferroviario Brennero-Verona-Parma-La Spezia
- Potenziamento itinerario Tirreno-Brennero e Transcispadano: Parma-Poggio Rusco
- Raddoppio Pontremolese: nuovi tratti Parma-Fornovo, Berceto-Pontremoli-Chiesaccia

Sistemi stradali ed autostradali
Asse autostradale Brennero-Verona-Parma-La Spezia
- *raccordo autostradale della Cisa (A15) - autostrada del Brennero A22: tratto Fontevivo (PR)-Nogarole Rocca (VR)*
- terza corsia A12 (parte ligure) Carrara - S. Stefano di Magra

CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA
Sistemi ferroviari
Asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione)
- *linea AV/AC Milano-Genova: terzo valico dei Giovi*
- *nodo di Genova - potenziamentoinfrastrutturale Genova Voltri-Genova Brignole*
- *raddoppio Genova-Ventimiglia: tratta Andora-Finale Ligure*

Potenziamento sistema Gottardo
- *potenziamento linea Seregno-Bergamo*
- Gottardo - Quadruplicamento Monza-Chiasso: tratta bivio Rosales-Seregno

Asse ferroviario Salerno-Reggio Calabria-Palermo-Catania
- *Catania-Siracusa: adeguamento tecnologico ed infrastrutturale (velocizzazione): tratta Bicocca-Targia*
- *raddoppio linea Messina-Catania: tratta Giampilieri-Fiumefreddo*
- *variante alla linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria in località Cannitello*
- quadruplicamento Salerno-Battipaglia
- Battipaglia-Paola-Reggio Calabria adeguamento tecnologico e infrastrutturale (velocizzazione)
- Ponte sullo Stretto di Messina: opere ferroviarie connesse

Sistemi stradali ed autostradali
SS 28
- *adeguamento SS 28 Colle di Nava: variante Pieve di Teco-Ormea con traforo di valico Armo-Cantarana*
- *adeguamento SS 28 Colle di Nava: variante all'abitato di Imperia - Aurelia bis*
- SS 28 Colle di Nava: variante a monte dell'abitato di Imperia

Nuovo collegamento (tratto) autostradale Albenga-Garessio-Ceva/Millesimo

Asse autostradale Cecina-Civitavecchia
Adeguamento Cassia RM-VT
- *completamento adeguamento a 4 corsie ex SS 2 Cassia - tratto km 41+300-km 74+400*

Trasversale nord Orte-Civitavecchia
Adeguamento Salaria
Adeguamento SS 156
- *adeguamento della SS 156 dei Monti Lepini*

Dorsale Atina-Colli al Volturno
Pontina - A12 -Appia
- *completamento corridoio Tirrenico Meridionale: collegamento A12 (Roma-Fiumicino) – Appia (Formia): tratta collegamento alla A12 (Roma-Civitavecchia) – svincolo di Sabaudia/Terracina*
- *itinerario A12 Pontina-Appia. Variante alla SS 7 Appia in comune di Formia*

Cisterna - Valmontone
- *collegamento tra l'area pontina e l'A2 (Cisterna-Valmontone A2)*

A1 (Capua)-Domiziana e adeguamento
- *SS 7 quater Domitiana: lavori di ammodernamento tratto km 0+000-km 27+000, compresa la variante di Mondragone.*

Asse autostradale Salerno-Reggio Calabria
- *autostrada Salerno-Reggio Calabria: megalotto 1*
- *autostrada Salerno-Reggio Calabria: megalotto 2*
- *autostrada Salerno-Reggio Calabria: megalotto 3*
- *autostrada Salerno-Reggio Calabria: megalotto 4*
- *autostrada Salerno-Reggio Calabria km 222+000-225+800 tronco 2° tratto 4° lotto 3° stralci 1 e 2 ammodernamento e adeguamento*
- *autostrada Salerno-Reggio Calabria dal km 47+800 al km 53+800*

Asse autostradale Palermo-Messina
- *autostrada Palermo-Messina - completamento*

Asse autostradale Messina-Siracusa-Gela
- *asse autostradale Messina-Siracusa-Gela - nuovo tronco autostradale Catania - Siracusa*
- Rosolino-Ragusa tronco 2° lotto 9 "Scicli"

Nord-Sud Camastra-Gela
Agrigento-Caltanissetta-A19
- Agrigento-Canicattì (Porto Empedocle) lotto 1 tratto km 9+800-44+400

Ragusa-Catania
- *SS 514 di Chiaramonte e della SS 194 Ragusana dallo svincolo con la SS 115 allo svincolo con la SS 114 ammodernamento*

Gela-Agrigento-Trapani
- Trapani-Mazara: variante svincolo Birgi sulla A 29/dir e collegamento alla SS 115

Palermo-Agrigento
- Palermo-Agrigento tratto Palermo-Lercara, adeguamento 4 corsie SS 121, SS 189, SS 118 con variante Marineo

CORRIDOIO PLURIMODALE ADRIATICO
Sistemi ferroviari
Asse ferroviario Bologna-Bari-Lecce-Taranto
- *potenziamento infrastrutturale della linea Bari-Taranto - raddoppio tratta Bari S. Andrea-Bitetto*
- Pescara-Bari raddoppio tratta Termoli-Chieuti-Lesina
- *collegamento Orte-falconara con la linea adriatica - nodo di Falconara*

Sistemi stradali ed autostradali
Nuova Romea
Teramo-Giulianova-S. Benedetto del Tronto
Foggia - Cerignola
Bari - Matera
Gioia del Colle - Matera
SS 172 dei Trulli
Ammodernamento SS 7 - SS 106
Maglie - S. Maria di Leuca
- *ammodernamento SS 275 - tratta Maglie-Santa Maria di Leuca*

completamento funzionale SS 16 SS 613 - variante esterna di Lecce 2° stralcio (allegato 2)

CORRIDOIO PLURIMODALE DORSALE CENTRALE
Sistemi ferroviari
Asse ferroviario Bologna-Verona-Brennero
- Quadruplicamento Verona-Fortezza e nodo di Trento
- Quadruplicamento Fortezza-Verona: Fortezza-Ponte Gardena L1, circonvallazione di Bolzano L2, ingresso a Verona Nord L4

Asse ferroviario Milano-Firenze
Linee ferroviarie Modena-Sassuolo e Sassuolo-Reggio Emilia
Sistemi stradali ed autostradali
Asse autostradale Variante di Valico
Nodo stradale e autostradale di Bologna
Collegamento Campogalliano-Sassuolo
- *bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo di collegamento tra A22 e SS 467 Pedemontana*

Ampliamento A1 tratta A22-Borgo Panigale
Modena-Lucca
- sistema tangenziale di Lucca: tangenziale ovest

Riqualificazione E45

PROGETTO PER LA SALVAGUARDIA DELLA LAGUNA E DELLA CITTA' DI VENEZIA: SISTEMA MO.S.E.
- *Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema MO.S.E.*

PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA
- *ponte sullo stretto di Messina*

CORRIDOI TRASVERSALI E DORSALE APPENNINICA
Sistemi ferroviari
Trasversale ferroviaria Orte - Falconara
- *raddoppio della tratta ferroviaria Spoleto -Terni*
- *raddoppio della tratta ferroviaria Foligno-Fabriano*
- raddoppio Orte-Falconara tratta posto 228-Castelplanio

Passo Corese - Rieti
- *nuova linea ferroviaria Passo Corese - Rieti (progettazione preliminare). Tratta funzionale Passo Corese-Osteria Nuova (progettazione definitiva)*

Trasversale ferroviaria Taranto-Sibari-Reggio Calabria
Valichi appenninici (E.R.)
- *nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno*

Valichi appenninici (TOSC.)
- sistema tangenziale di Lucca: tangenziale est
- SS 63 del Cerreto rettifiche Fivizzano - interventi di miglioramento della viabilità tra il km 11+970 e il 14+386

Asse viario Fano-Grosseto (tratta marchigiana 963,192-106,907-23,241-133,762-190,573 /tratta toscana 762,807-390,958-
- E 78 Grosseto-Fano.Tratto Grosseto-Siena lotti 5-6-7-8
- E 78 tratto 5 Selci-Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa - lotto 4 Mercatello sul Metauro ovest-Mercatello sul Metauro est

Asse viario Marche Umbria e quadrilatero di penetrazione interna (tratta marchigiana 669,845-204-5,165-54,744-
- *maxilotto 1 stralcio 1 SS 77 "Val di Chienti", tratta "Collesentino II – Pontelatrave"*
- *maxilotto 1 stralcio 2 SS 77, tratta "Pontelatrave – Foligno" e allaccio della suddetta strada con la SS 3 (Foligno) e con la SS 16 (Civitanova)*
- *maxilotto 1 stralcio 2 intervalliva di Macerata (Villacosta-Sforza Costa) e intervalliva Tolentino-San Severino Marche*
- *maxilotto 1 stralcio 3 S.S. 78 Val di Fiastra tratto Sforzacosta-Sarnano*
- *maxilotto 1 stralcio 3 SS 3 Via Flaminia: tratto Pontecentesimo-Foligno*
- *maxilotto 2 stralcio 1 SS 76 "Val d'Esino", tratte "Serra S. Quirico – Albacina" e "Cancelli – Fossato di Vico"*
- *maxilotto 2 stralcio 1 SS 318 di "Valfabbrica", tratta "Pianello-Valfabbrica"*
- *maxilotto 2 stralcio 2 Pedemontana marchigiana, tratta Fabriano-Sfercia-Muccia*
- *Quadrilatero Marche-Umbria: progetti preliminari aree leader facenti parte del Piano di Area Vasta (PAV)*

Nodo di Perugia
- *Nodo di Perugia – varianti allla S.G.C. E 45 dallo svincolo di Collestrada a Madonna del Piano ed al raccordo autostradale Perugia/A1 da Madonna del Piano allo svincolo di Corciano*

Strada Tre Valli
- *Strada delle tre valli – tratto Eggi - San Sabino*
- *Strada delle tre valli: tratto Eggi (Spoleto) - Acquasparta*

Terni-Rieti
- *direttrice Civitavecchia - Terni - Rieti: tratto Terni (loc. San Carlo) - confine regionale*

Rieti-L'Aquila-Navelli
Pedemontana Abruzzo-Marche
Galleria sicurezza Gran Sasso
Bretella di collegamento meridionale A1-A14 (S. Vittore-Termoli)
Benevento-Caserta-A1-Caianello-Grazzanise e variante di Caserta
- *SSV fondo valle Isclero 4° e 5° lotto*
- *itinerario Caianell (A1) - Benevento: adeguamento 4 corsie SS 372 Telesina km 0+000-60+900*
- collegamento autostradale Caserta-Benevento con bretelle di collegamento alla variante di Caserta e alla Tangenziale di Benevento

Asse Nord-Sud Tirrenico-Adriatico: Lauria-Contursi-Grottaminarda-Termoli-Candela
Salerno-Potenza-Bari
Murgia-Pollino
Corridoio jonico Taranto-Sibari-Reggio Calabria
- *SS 106 Jonica – Megalotto 2 (Catanzaro) da Km 178+350 a 191+500 e prolungamento della SS 280 dei Due Mari dallo svincolo di Sansinato allo svincolo di Germaneto-Sansinato*
- *SS 106 Jonica Variante all'abitato di Palizzi – 2° lotto del megalotto 5 dal Km 49+485 al Km 51+750*
- *SS 106 Jonica - adeguamento alla cat. B del DM 5/11/2001: variante di Nova Siri km 414+080-km 419+300*
- SS 106 Jonica: megalotto 3 SS 534 e Roseto Capo Spulico (Sibari)

SISTEMI URBANI

Milano stazione ferroviaria
- *Grandi stazioni edifici di stazione*
- *Grandi stazioni opere complementari*

Accessibilità metropolitana Fiera di Milano
- *accessibilità metropolitana Fiera di Milano*
- *accessibilità metropolitana Fiera di Milano: nodo di interscambio (parcheggio multipiano)*

Accessibilità Fiera di Milano
- *accessibilità stradale Fiera di Milano*

Torino stazione ferroviaria
- *Grandi stazioni edifici di stazione*
- *Grandi stazioni opere complementari*

Torino metropolitana
- Torino-Metropolitana: tratta 4 prolungamento Sud Lingotto-Bengasi

Monza metropolitana
- *prolungamento della linea metro M1 a Monza Bettola: tratta Sesto FS-Monza Bettola*
- *nuova linea metropolitana M5 da Garibaldi a Monza Bettola: tratta Garibaldi-Bignami*
- prolungamento linea M5 a Monza Bettola e relativo parcheggio di interscambio

Brescia metropolitana
- *Metropolitana leggera di Brescia – Metrobus: modifiche migliorative del 1° lotto funzionale Prealpino-S. Eufemia*

Venezia e Mestre stazioni ferroviarie
- *Grandi stazioni edifici di stazione*
- *Grandi stazioni opere complementari*

Verona stazione ferroviaria
- *Grandi stazioni edifici di stazione*
- *Grandi stazioni opere complementari*

Veneto sistema metropolitano
- Sistema ferroviario metropolitano veneto - 2^ fase: tratte Vicenza-Castelfranco Veneto, Treviso-Conegliano, Quarto d'Altino-Portogruaro, Padova-Monselice
- Padova - trasporto a guida vincolata SIR 3: Stazione-ospedali-Voltabarozzo
- Padova trasporto a guida vincolata SIR 2 (sistema intermedio a rete): Rubano-stazione-Vigonza

Metropolitana lagunare di Venezia

Trieste penetrazione grande viabilità nord

Bologna stazione ferroviaria
- *Grandi stazioni edifici di stazione*
- *Grandi stazioni opere complementari*

Bologna metropolitana
- *metropolitana di Bologna*

Modena metropolitana

Costa romagnola metropolitana
- *Trasporto rapido costiero Rimini Fiera-Cattolica – 1° stralcio funzionale tratta Rimini FS-Riccione FS*
- realizzazione trasporto rapido costiero Rimini: tratta Rimini FS-Rimini Fiera

Genova stazione ferroviaria
- *Grandi stazioni edifici di stazione*
- *Grandi stazioni opere complementari*

Genova metropolitana

Nodo stradale e autostradale di Genova
- Genova tunnel sottomarino/sotterraneo infrastruttura subportuale

Firenze stazione ferroviaria
- *Grandi stazioni edifici di stazione*
- *Grandi stazioni opere complementari*

Firenze sistema tramviario

Roma stazione ferroviaria
- *Grandi stazioni edifici di stazione*
- *Grandi stazioni opere complementari*

Roma (C 2.272,41-909,481-0-113,621-227,241)/ B1 / GRA
- *Grande raccordo anulare di Roma*
- *metropolitana di Roma linea C*

Nodo urbano di Roma
- nodo urbano di Roma: cintura nord e shunt merci
- nodo urbano di Roma: cintura sud

Viabilità complementare dell'autostrada Roma-aeroporto Fiumicino

Area Castelli

Napoli stazione ferroviaria centrale P.za Garibaldi
- *Grandi stazioni edifici di stazione*
- *Grandi stazioni opere complementari*

Napoli metropolitana
- *collegamento Alifana-linea 1 metropoitana di Napoli: tratta Aversa centro - Piscinola*
- *completamento linea 1: collegamento Dante-Centro direzionale*
- *metropolitana linea 1: tratta centro direzionale-Capodichino*
- *completamento linea 6 della metropolitana di Napoli: deposito officina di via Campegna - Mostra/Mergellina - Municipio*
- stazione del nodo di Cilea per interscambio tra ferrovia Circumflegrea e la linea 1 della metopolitana di Napoli.
- completamento della stazione di Montesanto, terminale cittadino delle ferrovie
- completamento metropolitana di Salerno: tratta stadio Arechi-Pontecagnano aeroporto

Napoli risanamento del sottosuolo
- *consolidamento collina dei Camaldoli - lato Soccavo*
- *vallone San Rocco 1° e 2° lotto*

Bari tangenziale
Bari stazione ferroviaria
- *Grandi stazioni edifici di stazione*
- *Grandi stazioni opere complementari*

Bari nodo ferroviario e metropolitana
- nodo di Bari: completamento (piano del ferro)
- fermata ferroviaria metropolitana e raccordi ferroviari di servizio con la futura Cittadella annonaria
- nuova fermata FSE Bari executive center
- sottopasso ferroviario per soppressione p.l. km 3+477 linea ferroviaria Bari-Taranto e nuova viabilità di servizio
- soppressione p.l. km 0+800, realizzazione sottovia in via Oberdan e raddoppio ferroviario tratta Bari Sud-Est-Bari centrale
- nuova stazione Bari Sud-Est delle ferrovie in via Postiglione
- realizzazione di sottovia per il collegamento dei quartieri Japigia-Madonnella: tra via Caldarola e via Dieta di Bari
- sottovia per il collegamento quartieri Japigia-San Pasquale sul prolungamento di via Postiglione
- nuovo centro direzionale FSE in Bari
- sistemazioni viabilità, parcheggi ed opere a verde per la nuova stazione Bari sud-est
- sovrappasso ferroviario di collegamento tra i quartieri Japigia Carrassi S. Pasquale di Bari
- fabbricato servizi e nodo di scambio intermodale di Bari sud-est in località Mungivacca
- completamento Bari Bitritto: nuovo percorso da S. Andrea a Bari centrale
- collegamento ferroviario Bari-quartiere San Paolo: prolungamento da fermata Ospedale a stazione delle Regioni

Palermo stazione ferroviaria
- *Grandi stazioni edifici di stazione*
- *Grandi stazioni opere complementari*

Linea metropolitana di Messina- Interventi a sostegno della mobilità urbana- Completamento tratto Collettore Nord e Sistemazione nodi urbani di Villa San Giovanni e Messina complementari alla realizzazione del Ponte sullo Stretto
Nodo di Catania
- *Nodo ferroviario di Catania: interramento stazione centrale*
- *prolungamento rete ferroviaria nella tratta metropolitana di Catania da stazione FS all'aeroporto: tratta Stesicoro-aeroporto*

PIASTRA LOGISTICA EURO MEDITERRANEA DELLA SARDEGNA adeguamento SS 131 (Cagliari-Sassari; Nuoro-S. Teresa di Gallura) /Sassari-Alghero /porto di Olbia /porto di Golfo Aranci /porto di Porto Torres
- *S.S. 131 Carlo Felice lavori di ammodernamento ed adeguamento tra il km 23+885 ed il km 47+000 (3 lotti)*
- percorso sotterraneo nell'area metropolitana di Cagliari
- interconnessione asse mediano di scorrimento di Cagliari con le SS 130, 131, 554, 195 - lotto funzionale
- porto di Cagliari e interazione viaria SS 195
- Adeguamento SS 125 - 131 bis Nuoro -Olbia-S. Teresa di Gallura: SS 125-133 bis adeguamento itinerario Olbia-Palau
- SS 291 della Nurra: Sassari-Alghero/aeroporto Fertilia
- porto di Olbia - adeguamento impianti portuali: adeguamento impianti portuali e centro intermodalità
- porto di Golfo Aranci: prolungamento pontile est del porto di Golfo Aranci
- porto di Porto Torres: adeguamento impianti portuali, centro intermodalità e viabilità
- SS 131-SS 125: interconnessione aeroporto di Olbia "Costa Smeralda" lotto 1 e 2
- fermata per il collegamento ferroviario Cagliari e l'aeroporto

HUB PORTUALI
piastra portuale di Taranto
- *piastra portuale di Taranto*

Hub portuali - Trieste
- *Hub portuale di Trieste - piattaforma logistica tra lo scalo legnami e il punto franco oli minerali*

hub di Ancona
- adeguamento porto di Ancona ed interazione rete viaria

Hub portuali - Civitavecchia
- *hub portule di Civitavecchia*

Hub portuali - allacciamenti plurimodali Genova-Savona-La Spezia
- *riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri*
- Genova: collegamento porto-autoporto viabilità sponda destra sinistra area di Campi
- Savona: nuovo varco doganale - fase 2 il terrapieno
- Savona: nuovo varco doganale - fase 3 la sopraelevata
- Savona: variante SS 1 Aurelia bis tra torrente Letimbro e Savona/casello autostradale
- Savona: variante SS 1 Aurelia bis tra Savona/torrente Letimbro e Albisola superiore
- La Spezia: variante SS 1 Aurelia 3° lotto tra Felettino e raccordo autostradale
- La Spezia: variante SS 1 Aurelia 4° lotto tra San Benedetto e Beverino

hub Napoli-Salerno

HUB INTERPORTUALI

scalo merci Poggio Mirteto
- Poggio Mirteto - C.I. Tevere a Stimigliano in sostituzione scalo merci Roma/San Lorenzo

interporto di Catania
- *interporto di Catania*

interporti area romana
- *interporto di Civitavecchia*
- *allaccio A12 con viabilità ordinaria del comune di Fiumicino per interporto Fiumicino*

Hub interportuale Nola-Battipaglia-Marcianise/Maddaloni
- *interporto di Battipaglia*
- *interporto Battipaglia: lotto di completamento*
- *interporto di Nola: potenziamento infrastrutture esterne - viabilità di accesso*
- Marcianise: svincolo autostradale sull'A30 Caserta/Salerno ed opere accessorie

interporto di Gioia Tauro
- *hub interportuale di Gioia Tauro*

piastra logistica umbra
- *piattaforme logistiche di Terni-Narni, Foligno e Città di Castello-San Giustino*

nuova conca di accesso al porto di Cremona
- *nuova conca di accesso al porto di Cremona*

Hub interportuale di Segrate
- Hub interportuale di Segrate - opere complementari del centro intermodale (1° lotto, 2° stralcio)

interporto di Jesi

Hub interportuale di Novara
- *centro merci di Novara: nuovo ponte ferroviario sul torrente Terdoppio*
- *centro merci di Novara: completamento terminale ovest*

Torino-Milano interconnessione SS 32 e SP 299 (tangenziale di Novara)

area brindisina

interporto di Termini Imerese

Hub interportuali - allacciamenti plurimodali porto di Livorno ed interporto di Guasticce
- Livorno-Guasticce: setttore nord-ovest lotto 1, 2, 3, 4

ALLACCIAMENTI FERROVIARI E STRADALI GRANDI HUB AEROPORTUALI
- *metropolitana di Parma*
- *collegamento ferroviario con aeroporto Marco Polo di Venezia*
- *allacciamenti stradali e ferroviari: nuova linea metropolitana M4 Lorenteggio-Linate 1^ tratta funzionale Lorenteggio-Sforza Policlinico*
- allacciamenti stradali e ferroviari: collegamenti ferroviari Aeroporto di Verona (linea Modena-Verona)

INTERVENTI PER L'EMERGENZA IDRICA NEL MEZZOGIORNO CONTINENTALE ED INSULARE

schemi idrici Molise
- *acquedotto molisano destro*
- *acquedotto molisano centrale*
- *irrigazione del basso Molise con acque Biferno e Fortore*

schemi idrici Abruzzo
- *potenziamento acquedotto del Ruzzo*
- completamento sistema acquedottistico della val Pescara
- vasche di accumulo e impianti irrigui Piana del Fucino

schemi idrici Campania
- adeguamento ripartitrice principale acquedotto campano
- miglioramento e completamento del sistema di ripartizione primaria dell'acquedotto campano
- completamento schema Campania occidentale: alimentazione area flegrea e basso Volturno
- adeguamento direttrice principale dell'acquedotto del Sarno

schemi idrici Basilicata
- *adduttore del Sinni: ristrutt. e telecontrollo*
- *acquedotto Frida, Sinni, Pertusillo: compl.impianto di potabilzzazione di Montalbano Jonico - 1° lotto funzionale*
- *opere acquedottistiche nelle valli del Noce e del Sinni*
- *acquedotto valle dell'Agri 1° lotto funzionale*
- *conturizzazione utenze e misurazione acqua fornita*
- *ristrutturazione adduttore idraulico S. Giuliano-Ginosa*
- *completamento schema idrico Basento Bradano: tronco di Acerenza, distribuzione 3° lotto*
- *completamento schema idrico Basento Bradano: attrezzamento settore G*

schemi idrici Puglia
- *ammodernamento impianti irrigui comprensorio destra Ofanto e destra Rendina in agro di Lavello*
- *lavori di costruzione impianto potabilizzazione acque derivate da invaso Conza e serbatoio di testata acquedotto Ofanto*
- *nuova Galleria Pavoncelli bis*
- acquedotto Sinni: condotta adduttrice dal torrino di monte Ciminiello al serbatoio San Paolo
- acquedotto Sinni lotto 2: ampliamento serbatoio San Paolo
- acquedotto Sinni lotto 3: condotta adduttrice dal serbatoio San Paolo al serbatoio di Seclì

schemi idrici Calabria
- *schema idrico diga del Menta*
- *completamento schema idrico della diga sul torrente Menta*
- condotta forzata ed opere per centrale idroelettrica
- schema del Menta: opere a valle della centrale idroelettrica (2° lotto)

schemi idrici Sicilia
- *acquedotto Favara di Burgio*
- *acquedotto Gela-Aragona*
- *acquedotto Montescuro ovest*
- potenziamento acquedotti siciliani centro orientale

schemi idrici Sardegna
- *schemi idrici Sardegna Flumineddu-Tirso 2° e 3° lotto utilizzazione dei flussi del Flumineddu - collegamento Flumineddu-Tirso*
- *schemi idrici Sardegna sud-orientale (sistema Basso Flumendosa-Picocca)*
- *interconnessione dei sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis-Mogoro 1° e 2° lotto*
- *completamento utilizzazione irrigua e potabile dei Rii Monti Nieddu, Is Canargius e bacini minori*
- condotta pedemontana di adduzione irrigua: lotto 2 (diga di Sa Stria sul Rii Monti Nieddu Traversa di Medau Ainiu sul Rio Is Canargius)
- interconnessione tra i bacini idrici: collegamento Flumendosa Casa Fiume (Tirso-Casa Fiume)
- Sardegna sud orientale: serbatoio sul basso Flumendosa a Monte Perdosu

PIANO DEGLI INTERVENTI NEL COMPARTO ENERGETICO

Giacimenti idrocarburi
- insediamento produttivo Tempa Rossa

Rete elettrica di trasmissione
- *linea a 380 kV S. Fiorano-Robbia*
- *elettrodotto a 380 kV in semplice terna Matera-S. Sofia - variante nei comuni di Rapolla, Melfi e Rionero in Vulture (Potenza)*
- *nuovo collegamento sottomarino a 500 KV in c/c SAPEI (Sardegna-penisola italiana)*
- *linea elettrica Turbigo-Boviso tratta Turbigo-Rho*
- rete elettrica - elettrodotto a 380 KV in semplice e doppia terna Cordignano Venezia nord
- rete elettrica - stazione elettrica 380/220/150 KV di Striano

PIANO DEGLI INTERVENTI NEL COMPARTO DELLE TELECOMUNICAZIONI

Mantenimento in efficienza edifici sedi di organismi istituzionali
- *opere finalizzate ad assicurare l'efficienza dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali per la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali*

Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici - piano stralcio
- *piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici - 1° programma stralcio*

06A07468

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA

Comunicati concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco indicato, hanno presentato nel 1° semestre del 2006, regolare dichiarazione di smarrimento dei quantitativi di punzoni sotto specificati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni smarriti
92 VE	Silvestri Giancarlo e Ruffini Roberto S.n.c.	Venezia	1

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi, nel 1° semestre del 2006:

Marchio	Denominazione	Sede
92 VE	Silvestri Giancarlo e Ruffini Roberto S.n.c.	Venezia
225 VE	Min. Ar. VE di Gabbiani Luciano	Venezia
323 VE	Triade S.a.s. di Caenazzo A. e C.	Venezia Mestre

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

06A07909-06A07909-*bis*

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-199) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.